



Spettabile

ROSSI MARIO
VIA ROMA,
20122 MILANO, MI

Data di stampa 11.11.2013
Data di accensione 11.11.2015
FILIALE MILANO
C/C n° 19 / 1052889
Intestato a: ROSSI MARIO
Codice IBAN: IT60X0542811101000000123456
VALUTA: EURO

Tipologia di conto EURONOVATE PLUS

Con riferimento alla normativa sulla Trasparenza Bancaria e sui Servizi di Pagamento, relativamente al presente contratto il Cliente risulta rientrare nella categoria di Consumatore.

DOCUMENTO DI SINTESI N°. 1 DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE EURONOVATE PLUS

Il presente Documento di Sintesi contiene tutte le condizioni economiche applicate al contratto ed è unito allo stesso, in presenza del Cliente, per formarne parte integrante e sostanziale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del conto	Non previste
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Canone annuo del conto corrente	€ 96.00 (€ 8,00 addebitati mensilmente)
		N° di operazioni incluse nel canone annuo	- 60 Operazioni annue eseguite allo sportello (15 operazioni gratuite al trimestre) - illimitate se eseguite tramite canali alternativi allo sportello
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	Non previste
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	- € 1,50 per operazione allo sportello (classif. Gr. Operaz. 1); - esenti per operazioni eseguite tramite canali alternativi allo sportello (classif. Gr. Operaz. 4)
		Invio estratto conto	- Fino a € 2,65 con l'invio Cartaceo a seconda dei costi sostenuti dalla Banca per l'invio; - 0,00 € con l'invio tramite Internet
	Servizi di pagamento	Bonifico verso Italia e Ue fino a 50.000 euro (e anche oltre 50.000 euro) con addebito in c/c	Sportello € 4,00 Internet € 0,60 Telefono € 0,90
		Bonifico verso filiali ns banca fino a 50.000 euro (e anche oltre 50.000 euro) con addebito in c/c	Sportello € 3,25 Internet € 0,60 Telefono € 0,90

		Domiciliazione utenze	Comprese nel canone del conto
--	--	-----------------------	-------------------------------

		VOCI DI COSTO				
		Decorrenza	Indice	Spread	TAN	TAE Per importi
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Per 6 mesi dall'accensione del c/c				
		Tasso creditore 0,5000% 0,5009% annuo nominale Successivamente ai 6 mesi				
		Tasso creditore 0,5000% 0,5010% annuo nominale				
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore 15,2500 % 16,1445% annuo nominale sulle somme utilizzate				
		Commissione per l'affidamento 2,0000% annuo(0,500% Trimestrale) dell'importo totale degli affidamenti concessi.				
		Altre spese: Spese per Visure Ipotecastiche Fino ad un max di € 100,00				
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore 15,2500 % 16,1445% annuo nominale sulle somme utilizzate				
		Commissione di istruttoria veloce – CIV - per sconfinamento inferiore o pari a € 500,00 se di 0,00 € (franchigia prevista dalla durata non superiore a 7 giorni consecutivi (per normativa) un MARIO di una volta per ciascun trimestre) - per sconfinamento inferiore o pari a € 100,00 0,00 € (franchigia iniziale prevista dalla Banca) - per ogni sconfinamento oltre le franchigie di cui sopra 35,00 € - per ulteriore accrescimento dello sconfinamento superiore a € 100,00 35,00 € - limite MARIO della CIV applicabile per trimestre 200,00 € L'importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo complessivo anche se derivante da più addebiti				
		Altre spese non previste				
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore 15,2500 % 16,1445% annuo nominale sulle somme utilizzate				
		Commissione di istruttoria veloce – CIV - per sconfinamento inferiore o pari a € 500,00 se di 0,00 € (franchigia prevista dalla durata non superiore a 7 giorni consecutivi (per normativa) un MARIO di una volta per ciascun trimestre) - per sconfinamento inferiore o pari a € 100,00 0,00 € (franchigia iniziale prevista dalla Banca) - per ogni sconfinamento oltre le franchigie di cui sopra 35,00 € - per ulteriore accrescimento dello sconfinamento superiore a € 100,00 35,00 € - limite MARIO della CIV applicabile per trimestre 200,00 € L'importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo complessivo anche se derivante da più addebiti				
		Altre spese non previste				

CAPITALIZZAZIONE	Periodicità	Trimestrale
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	Contanti	0 gg FISSI
	Assegni bancari stessa filiale	2 gg LAVORATIVI
	Assegni bancari altra filiale	4 gg LAVORATIVI
	Assegni circolari stessa Banca	2 gg LAVORATIVI
	Assegni circolari altri istituti / vaglia Banca	4 gg LAVORATIVI d'Italia
	Assegni bancari altri istituti	4 gg LAVORATIVI
Spese Tenuta Conto (addebitate in sede di ogni Liquidazione di Competenze) Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla trasparenza Bancaria (invio con modalità telematica – servizio "D.O.L. Documenti On Line): Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB) Commissioni per disposizioni permanenti di bonifico: n. 1 carta Prepagata Ricaricabile (quota di rilascio):		€ 0,00 0,00 € 0,00 € (qualunque sia la modalità di invio) comprese nel canone compresa nel canone

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

- Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla trasparenza Bancaria (invio in formato cartaceo) € 1,30
- Recupero spese postali busta normale € 0,00
- Recupero spese postali busta pesante € 0,00
- Bolli annuali per produzione Estratto Conto (Persone Fisiche) € 34,20
- Ritenuta Fiscale sugli Interessi Creditori come previsto dalla normativa vigente
- Il tasso d'interesse di mora è pari al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio (tasso) degli interessi legali (art. 1284 codice civile) in vigore al momento di calcolo del tasso di mora stesso, fatto salvo il rispetto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore

SERVIZI DI PAGAMENTO

ASSEGNI

Assegni Bancari ns. Banca (emessi e tratti su conti correnti in essere presso la Banca)

- Rilascio carnet assegni "non trasferibili": gratuito
- Rilascio carnet assegni "trasferibili": imposta di bollo pari a 1,50 euro per modulo di assegno (pari a 15 euro per carnet) data emissione
- Valuta estinzione (pagamento) assegno:
- Commissione per la gestione assegni non pagati per mancanza fondi o altri motivi (a titolo di recupero forfetario di spese): € 20,00

La Banca non rilascia moduli di assegni bancari singoli, ma solo libretti completi di 10 moduli.

Pertanto, qualora il Cliente, ricorrendo i presupposti di legge, abbia la necessità di trarre un unico assegno libero e non intenda chiedere il rilascio di un intero libretto di assegni (che comporterebbe l'addebito dell'imposta di bollo sopra indicata di 15 euro per tutti i 10 moduli) potrà, come alternativa, richiedere l'emissione di un assegno circolare libero, sempre nel rispetto del limite previsto dalla Normativa.

Assegni Circolari ns. Banca

- Emissione assegni circolari "non trasferibili": gratuita
- Emissione assegni circolari "trasferibili": imposta di bollo pari a 1,50 euro

Termini di Non Stornabilità per assegni negoziati presso la Banca

(anche eseguiti a mezzo Cassa Continua)

Giorni per Assegni Bancari ns. Banca tratti sullo stesso sportello di versamento	3 gg LAVORATIVI
Giorni per Assegni Bancari ns. Banca tratti su altre filiali	6 gg LAVORATIVI
Giorni per Assegni Circolari ns. Banca	3 gg LAVORATIVI

Giorni per Assegni circolari di altre Banche (anche a fronte di Riaccredito a seguito di segnalaz. Impagato CHT-Check Truncation)	7 gg LAVORATIVI
Giorni per Assegni Bancari di altre Banche (anche a fronte di Riaccredito a seguito di segnalaz. Impagato CHT-Check Truncation)	7 gg LAVORATIVI

Commissioni per Assegni negoziati ritornati protestati/insoluti/richiamati

Spese/commissioni applicate a seguito di restituzione assegni protestati da parte della Banca trattaria (alle quali vanno aggiunte le spese di protesto e la commissione interbancaria "cedente" nel caso di assegni di altre Banche)	1,500% con minimo di € 5,00 ed un MARIO di € 31,00 per ogni assegno
---	---

Spese/commissioni applicate a seguito di restituzione assegni insoluti/richiamati (alle quali vanno aggiunte eventuali spese telegrafiche, telefoniche, eventuali spese reclamate, più la commissione interbancaria "cedente" nel caso di assegni di altre Banche)	€ 6,20 per assegno
--	--------------------

Commissioni per Assegni emessi e/o negoziati all'Estero (pervenuti per l'incasso)

Commissione omnicomprensiva	
- per importi sino al controvalore di € 1.550,00	€ 13,00
- per importi superiori al controvalore di € 1.550,00	€ 24,00

Nota esplicativa su "Check Truncation"

La Check Truncation è la procedura tramite la quale è stata eliminata nei primi anni '90, la trasmissione cartacea – tra Banche – degli assegni bancari e circolari sotto un certo importo limite che attualmente è il seguente: – assegni bancari di importo fino a 3.000,00 euro

– assegni circolari di qualsiasi importo.

Quando gli assegni rientranti negli importi di cui sopra vengono versati presso la Banca negoziatrice, la stessa non li trasmette in cartaceo alla Banca trattaria, ma li trattiene presso di sé (cosiddetta "troncatura") trasmettendo alla trattaria solo un messaggio telematico contenente i dati descrittivi e contabili dell'assegno negoziato.

Tuttavia, qualora sul conto corrente di traenza non vi sia la provvista (cioè i fondi necessari per pagare l'assegno) o vi siano altri motivi legali di impedimento al pagamento, la Banca trattaria deve comunicare alla Banca negoziatrice il rifiuto del pagamento dell'assegno, tramite un apposito messaggio di impagato.

Ricevuto il messaggio di impagato, la Banca negoziatrice ha l'obbligo di inviare l'assegno cartaceo alla Banca trattaria per il tramite della Stanza di Compensazione, affinché la Banca trattaria proceda nei controlli e adempimenti necessari (eventuale protesto, ecc.). Detta presentazione in Stanza di Compensazione di assegno già "segnalato impagato in check truncation" costituisce un nuovo ciclo di incasso, con addebito dell'importo dell'assegno con contestuale riaccredito "salvo buon fine" e decorrenza dei nuovi termini di disponibilità e non stornabilità.

UTENZE (Commissioni per pagamenti eseguiti allo sportello)

- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Acqua	€ 2,95
- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Gas	€ 2,95
- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Luce	€ 2,95
- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Telefono	€ 2,95

ALTRO

- Commissioni per pagamento RAV ns. Banca	€ 1,60
- Commissioni per pagamento RAV di altre Banca	€ 1,60
- Commissioni per pagamento Bollettini Bancari ns. Banca	€ 0,80
- Commissioni per pagamento Bollettini Bancari di altre Banche	€ 0,80
- Commissioni per pagamento ICI	€ 1,29
- Commissioni per pagamento Utenze di Tesoreria	€ 1,00
- Commissioni per pagamento Contributi assistenziali	€ 1,55
- Commissioni per pagamento Altre Imposte	€ 2,58

Per i seguenti servizi di pagamento (vedi apposita sezione in calce al contratto):

- Bonifico, disposizione permanente di pagamento, ricarica carta telefonica, pagamento utenze (canone TV, bollo auto, e altri analoghi);	
- <i>Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), R.I.D., Addebiti Diretti SDD, MAV (Pagamento Mediante Avviso), RAV (Ruoli Mediante Avviso), Bollettino Bancario, Bollettino Postale</i>	
- carte di pagamento: carte di debito Bancomat/PagoBancomat, carte prepagate si applicano le seguenti spese/commissioni per:	
- la revoca del cliente di ordine/rifiuto dell'addebito: ordine: € 10,00 - la comunicazione motivata di rifiuto della Banca di esecuzione ordine: € 10,00	
- la richiesta del cliente di recupero fondi se identificativo inesatto (corrispondente a soggetto diverso): € 15,00, oltre alle eventuali	spese reclamate dalla banca del beneficiario
- la richiesta del cliente di contabile su operazioni eseguite: € 1,30	
- la richiesta del cliente di invio cartaceo del riepilogo mensile operazioni di pagamento: € 1,30	

Commissioni/spese previste per il servizio Addebito Diretto – SDD per:

- ciascun addebito SDD CORE:	€ 0,00
- ciascun addebito SDD B2B:	€ 0,65
- la richiesta del cliente di recuperare – presso la banca del creditore-	

copia del mandato:	€ 15,00
- la richiesta del cliente di introdurre limiti al servizio con riguardo ai soggetti creditori, importi e periodicità:	€ 5,00 (alla prima richiesta e ad ogni successiva modifica)
- la richiesta del cliente di rimborso:	€ 4,00

VALUTE

Giorni per Versamento Contanti su conto	0 gg FISSI
Giorni per Versamento Assegni bancari stessa Filiale	0 gg FISSI
Giorni per Versamento Assegni bancari ns. Banca	0 gg LAVORATIVI
Giorni per Versamento Assegni circolari ns. Banca	1 gg LAVORATIVI
Giorni per Versamento Assegni circolari di altre Banche	1 gg LAVORATIVI
Giorni per Versamento Assegni bancari di altre Banche	3 gg LAVORATIVI
Giorni per riaccredito sbf assegni bancari/circolari di altre Banche segnalati pagati Check Truncation	0 gg
Giorni per Versamento a mezzo Cassa Continua di Contante, Assegni Bancari/Circolari ns. Banca	giorno di verbalizzazione
Giorni per Versamento a mezzo Cassa Continua di Assegni Bancari altre Banche	Verbalizzazione come per vers. allo sportello

Spesa per operazione:

L'importo addebitato quale spesa di scritturazione nell'estratto conto.

Spesa tenuta conto:

Spesa per la gestione del conto addebitata in sede di liquidazione periodica del medesimo.

Periodicità di liquidazione:

E' la cadenza periodica di calcolo degli interessi, indicata in contratto anche come "periodicità di capitalizzazione interessi", può essere trimestrale, semestrale o annuale, ma sempre uguale con riguardo agli interessi DARE e AVERE.

Valuta stabilita per legge

La valuta sui prelievi da conto corrente di contante, sui versamenti su conto corrente di contante, di assegni bancari tratti sulla stessa banca dove viene fatto il versamento, di assegni circolari emessi dalla stessa banca, è pari allo stesso giorno di effettuazione dell'operazione. (art. 120 Dlgs 385/93 -Testo unico leggi bancarie- e art. 22 Dlgs 11/2010).

FINE DOCUMENTO DI SINTESI

CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE EURONOVATE PLUS

Siamo lieti di comunicarVi che, a seguito della Vostra domanda, abbiamo aperto presso questa Banca, IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA indicato all'inizio della presente (in seguito per brevità denominato anche solo "conto"), che sarà regolato, sino a nuovo avviso, alle condizioni riportate nel presente contratto (in seguito per brevità sarete indicati come "Correntista").

Resta inteso inoltre che:

- in calce al presente contratto viene riprodotto il domicilio eletto dal Correntista per l'eventuale invio del preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni di cui agli artt. 9bis e 9ter della legge 386/90 introdotti dal Dlgs 507/99; detta elezione vale sia in ipotesi di contestuale rilascio di carnets di assegni, sia in ipotesi di rilascio successivo, ferma restando la possibilità di variazione del domicilio da comunicarsi con le modalità previste dalla legge (art. 2 delle norme del presente contratto);
- i nostri rapporti saranno disciplinati dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" che comprendono anche le "Norme che regolano i servizi di incasso e di accettazione di effetti e di assegni sull'Italia e sull'Estero" di seguito riportate, accettate e confermate;
- il presente contratto di conto corrente contiene - in calce- anche la sezione di "contratto quadro per le operazioni dei servizi di pagamento" (Dlgs 11/2010 - decreto di recepimento della normativa europea sui servizi di pagamento);
- il Correntista riveste la qualità di "consumatore" in quanto ha dichiarato di sottoscrivere il presente contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Dlgs 206/2005 "Codice del Consumo").

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

Art. 1) Deposito e revocche delle firme autorizzate e dei poteri di rappresentanza - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revocche, rinunce o modifiche siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. E' onere del Correntista comunicare dette revocche o modifiche prima alla persona interessata e successivamente, o contestualmente, alla Banca.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 2) Invio di corrispondenza ed elezione di domicilio - L'invio di lettere o di estratto conto, le eventuali notifiche, anche di atti giudiziari, e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto -anche con riguardo a quanto precisato nel presente

articolo relativamente all'adesione al servizio "Documenti on line" - presso il quale il Correntista elegge domicilio. Il Correntista è obbligato a comunicare per iscritto alla Banca la variazione del proprio indirizzo.

In via subordinata, in caso di irreperibilità del Correntista presso l'indirizzo di cui al comma precedente, si intende eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni e delle notifiche, presso la Casa del Comune in cui si trova l'ultimo indirizzo dichiarato dal Correntista medesimo. Ai sensi degli artt. 9bis e 9ter della legge 386/90, introdotti dall'art.34 del D.Lgs.507/99, per l'eventuale invio di "preavviso di revoca di sistema dell'autorizzazione a emettere assegni", il Correntista elegge domicilio all'indirizzo indicato in calce al presente contratto e si impegna a comunicare per iscritto alla Banca eventuali variazioni dello stesso con le modalità previste dalla legge. Poiché il 4° comma dell'art. 9bis legge 386/90 citata prevede che la comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto, il Correntista prende atto che tra le cause di impossibilità rientrano anche l'irreperibilità del medesimo e/o la "compiuta giacenza" della raccomandata.

Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Qualora l'intestatario del conto corrente, o anche solo uno dei cointestatari nel caso di cointestazione purché con facoltà disgiunta di operare, attivi la funzione "Documenti on line (all'interno del Servizio "atime" o di Remote Banking, se aderente), l'invio degli estratti conto, delle altre comunicazioni previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria, delle contabili o gli avvisi di diverse operazioni ecc. avverrà esclusivamente con la loro messa a disposizione tramite lo stesso servizio "atime" o di Remote Banking. Pertanto, in virtù di detta adesione, il Correntista non riceverà più in via cartacea gli estratti conto e gli altri documenti sopra indicati.

Qualora il presente conto corrente sia intestato a più persone e non tutti i cointestatari abbiano aderito al suddetto Servizio Documenti on line, il Correntista prende atto di quanto di seguito indicato: premesso che l'accesso ad "atime" è consentito solo da sistema di identificazione personale, tutti i cointestatari del conto corrente si obbligano - nell'ipotesi di adesione a Documenti on line- a garantire la messa a disposizione degli estratti conto e di tutti gli altri documenti consultabili on line a favore di quelli tra loro che non abbiano aderito al Servizio.

La Banca invierà apposito avviso ai cointestatari in ordine all'attivazione del Servizio Documenti on line da parte di uno o più di essi. Il Correntista può disattivare il servizio di "Documenti on line" mediante l'apposita funzione o facendone richiesta presso la Filiale; la disattivazione anche da parte di uno solo dei cointestatari comporta il ripristino dell'invio cartaceo degli estratti conto e degli altri documenti.

Qualora il Correntista chieda alla Filiale lo scollegamento del presente conto dal Servizio di Multicanalità o receda da quest'ultimo, e trattasi di conto corrente intestato ad una sola persona, la Banca ripristina l'invio cartaceo dei documenti.

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, è sufficiente che uno solo dei cointestatari mantenga il servizio di "Documenti on line" sul presente conto corrente perché non venga ripristinato l'invio cartaceo dei documenti.

Art. 3) Convenzione di assegno - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Correntista è tenuto a rilasciare la dichiarazione di non interdizione di cui all'art. 124 della legge Assegni (R.D. 1736/1933).

I moduli di assegno vanno ritirati allo sportello; se il Correntista ne richiede l'invio, questo sarà fatto a suo rischio e pericolo. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli, della cui perdita o sottrazione deve darne comunicazione scritta alla Banca. Detta comunicazione sarà opponibile alla Banca quando la stessa avrà potuto procedere al blocco degli assegni.

In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

Art. 4) Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Riba e RID)
L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli ed è disponibile non appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche, che non sempre coincidono con i termini di non stornabilità, anch'essi indicati nelle condizioni economiche.

Si precisa che la presentazione in Stanza di Compensazione di assegno già segnalato impagato in "check truncation" costituisce un nuovo ciclo di incasso, con storno del versamento iniziale, contestuale riaccredito salvo buon fine con applicazione dei giorni valuta indicati nelle condizioni economiche, nonché decorrenza dei nuovi termini di disponibilità e non stornabilità. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale o comunque alla stessa non imputabili, verificatesi presso la Banca medesima, presso società fornitrici di servizi di cui la Banca si avvalga e/o presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito internet della Banca, ecc.). La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.

Art. 5) Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, o presso terzi o accentrati in Monte Titoli/Banca d'Italia, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La compensazione di cui all'art. 1853 del codice civile è esclusa tra i saldi dei conti che fossero intestati quali "conto corrente di amministrazione fiduciaria" e i saldi dei conti che la stessa società fiduciaria intrattiene presso la Banca. La compensazione è altresì esclusa tra il conto corrente "separato" aperto ad un intermediario di assicurazione - in quanto tale- e quello personale del medesimo, ai sensi dell'art. 117, 3° comma, del Dlgs 7/9/2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni"). Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e quindi ancorché i crediti, seppure in monete o specie differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 6) Aperture di credito - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:

- a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- c) se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile o se sussista altra giusta causa.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso, con effetto immediato, dandone comunicazione al Correntista. Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre l'ammontare della somma messa a disposizione del Correntista o sospendere l'ulteriore utilizzo.

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Facoltà di recesso ha anche il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;

- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
- f) le norme sub **c)** e **d)** si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.

Art. 7) Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, interessi di mora - Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel presente contratto, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi di mora nella misura pattuita e indicata nel presente contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, se lecita, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Banca.

Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 7bis) Commissione per gli affidamenti e commissione istruttoria veloce per gli sconfinamenti

Come previsto dalla normativa in vigore, il contratto di apertura di credito (affidamento) può prevedere, quali unici oneri a carico del Correntista, il tasso di interesse e una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento medesimo, che non può superare lo 0,5 % per trimestre di detta somma (art. 117 bis del Dlgs 385/1993 -Testo Unico in materia bancaria e creditizia- successive modifiche e/o integrazioni e relative disposizioni applicative, in breve: "normativa in vigore").

Modalità di calcolo: la commissione per la messa a disposizione di somme (affidamento) è addebitata in conto corrente in sede di liquidazione (trimestrale o secondo eventuale altra diversa periodicità prevista contrattualmente), ed è calcolata in base alla seguente formula:

- importo dell'affidamento moltiplicato per il numero di giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nella sezione condizioni del presente contratto / diviso / il numero dei giorni che compongono l'anno solare.

Si precisa che la suddetta percentuale è indicata nel presente contratto sia su base annua che su base trimestrale. Per la determinazione dell'importo dell'affidamento è considerata la somma di tutte le linee di credito di affidamento in conto corrente concesse e in essere nel trimestre di riferimento (o, se diverso, nello specifico periodo di liquidazione).

I "giorni di disponibilità dell'affidamento" sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione, che si ripete nell'ambito della durata contrattuale dell'affidamento stesso.

Nel caso di periodo di liquidazione trimestrale, i trimestri solari sono: gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre. Tranne il caso del primo trimestre nel corso del quale viene sottoscritto il contratto di affidamento o dell'ultimo trimestre durante il quale l'affidamento cessa per uno dei motivi contrattualmente previsti (ad esempio scadenza, rientro, recesso, revoca ecc.), i "giorni di disponibilità dell'affidamento" e il "numero di giorni di cui si compone il trimestre solare in corso" coincidono, sia nel fido a tempo determinato sia nel fido a revoca.

Limiti di utilizzo: il Correntista si impegna ad utilizzare solo le somme concessegli contrattualmente in affidamento dalla Banca o, in assenza di affidamento, le somme risultanti dal saldo creditore del proprio conto corrente, senza porre in essere alcun comportamento ad esempio tramite emissione di assegni o utilizzo di carte di pagamento - cui possa conseguire il superamento dei suddetti limiti. Anche l'utilizzo a seguito di scadenza dell'affidamento o revoca del medesimo è considerato "in assenza di affidamento".

Il mancato rispetto dei suddetti limiti comporta uno "sconfinamento" con riferimento alle somme di denaro utilizzate dal Correntista, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido"), o, in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Correntista ("sconfinamento in assenza di fido").

In relazione agli eventuali sconfinamenti il Correntista prende atto e accetta quanto segue:

- la Banca non è tenuta alla copertura di alcun utilizzo di conto corrente non pre-autorizzato e quindi, nel caso, ad esempio, di emissione di assegno da parte del Correntista per una cifra superiore all'importo a propria disposizione, la Banca non è tenuta al pagamento del medesimo, restando quindi nella facoltà della Banca rendere l'assegno impagato con le conseguenze di legge per il Correntista (R.D. 1736/1933, legge 386/1990 e altre disposizioni in materia);
- se, nell'ambito della propria attività discrezionale, la Banca, per evitare il protesto o altri eventi pregiudizievoli per il Correntista dovuti all'utilizzo oltre i limiti di cui sopra, provvede a pagare l'assegno mancante di fondi o in ogni caso a coprire analogo utilizzo non pre-autorizzato, comunque verificatosi, il Correntista autorizza ora per allora la Banca all'addebito in conto, oltre che dell'interesse debitore per utilizzi, a seconda dei casi, extrafido o in assenza di fido, anche di una "commissione di istruttoria veloce" per gli sconfinamenti, addebitata in sede di liquidazione periodica del conto.

In base alla normativa in vigore, la commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:

- è determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto,

- non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi,
- è l'unico onere applicabile in caso di sconfinamenti insieme al tasso di interesse debitore calcolato sull'ammontare dello sconfinamento,
- è applicata solo:
 - a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, secondo i casi e gli importi indicati nel Documento di Sintesi e che tengono conto delle procedure interne della Banca,
 - quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, - non è applicata se lo sconfinamento:
 - ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca,
 - non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualità di Consumatore, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
- se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il Consumatore beneficia dell'esclusione descritta al comma precedente per un MARIO di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

Art. 8) Approvazione dell'estratto conto - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, fatto salvo quanto previsto nella lettera D della sezione in calce al presente contratto dedicata ai servizi di pagamento con riferimento alla comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno prova nei confronti del Correntista nei casi previsti dalla legge.

Art. 9) Conto non movimentato - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.

Art. 10) Conto corrente in valuta estera - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero di ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca. **Art. 11)**

Poteri di rappresentanza dei cointestatari - Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'art. 1.

Art. 12) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

La facoltà di utilizzo disgiunto del conto non riguarda la possibilità di recedere dal contratto di conto corrente, la cui comunicazione alla Banca deve essere firmata da tutti i cointestatari.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui al presente articolo, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto nei limiti previsti dalla normativa di legge vigente. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 13) Recesso - Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nel precedente articolo 6 per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso scritto di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, fatto salvo quanto previsto per il recesso dal contratto quadro dalla normativa sui servizi di pagamento (sezione in calce al presente contratto) alla lettera K.

Qualora si verificino i presupposti di cui all'art. 1186 del cod. civ. opererà di diritto la decadenza dal beneficio del termine per cui la Banca potrà recedere dal rapporto di conto corrente e il Correntista - su semplice richiesta della Banca - dovrà immediatamente restituire tutto quanto dovuto.

Il Correntista prende atto che ricorrono detti presupposti anche nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo: l'apertura di procedure concorsuali, la richiesta di moratorie e l'elevazione di protesti, sequestri, pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie o decreti ingiuntivi.

In ogni caso il Correntista ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 13 bis) Recesso del Cliente nel caso di vendita a distanza - Anche nel caso in cui il contratto si sia concluso "a distanza" tra la Banca e il Cliente, quest'ultimo può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura, e quindi non solo se recede entro il termine di 14 giorni (o altro termine di favore) previsto dalla normativa sulle vendite a distanza vigente al momento del recesso.

In caso di recesso, il Cliente deve alla Banca solo le spese per i servizi eventualmente utilizzati.

Dette spese sono dovute dal Cliente in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 14) Conseguenze della cessazione della facoltà di emettere assegni - In caso di cessazione della autorizzazione ad emettere assegni o comunque della facoltà di disposizione, il Correntista prende atto di quanto segue:

- in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, il Correntista deve restituire tutti i moduli di assegno ancora in suo possesso, mentre la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni

emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del presente contratto, applicando anche la legge 386/90, come modificata dal Dlg 507/99, con l'iscrizione del Correntista nell'archivio previsto dalla legge (Centrale di Allarme Interbancaria) comportante la revoca di sistema per sei mesi dall'autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali;

- b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
- c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 15) Variazione delle condizioni contrattuali - Ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/93 ("T.U.B.") la Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni contrattuali applicate al conto corrente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Correntista.

La modifica si intende approvata ove il Correntista non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della variazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Correntista.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che i tassi creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al Correntista.

Come previsto dall'art. 127-bis del "T.U.B." la comunicazione di variazione effettuata ai sensi dell'art. 118 dello stesso è gratuita per il Correntista, indipendentemente dallo strumento impiegato per la comunicazione medesima.

Poiché ai soli servizi di pagamento disciplinati nell'apposita sezione del presente contratto (normativa PSD) non è applicabile l'art. 118 "T.U.B." ma l'art. 126-sexies, per la variazione condizioni si rinvia alla lettera I della citata sezione.

Art. 16) Ordini del Correntista - Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

Art. 17) Pubblicità e trasparenza delle condizioni - Reclami, ricorsi e Conciliazione - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n° 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) nonché al Dlgs 27/01/2010 n° 11 (recepimento Direttiva Europea sui servizi di pagamento -PSD) e successive integrazioni, modificazioni e norme di attuazione ed è soggetta alla Vigilanza della Banca d'Italia.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all'Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a reclamioridinari@popvi.it. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento.

Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it; o all'Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet.
Il ricorso alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" presso la Consob assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all'Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;
- ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it. Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l'art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 18) Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - È in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi dal Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'Art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Art. 19) Utilizzabilità del conto corrente anche in valuta diversa dall'euro

Sul conto corrente possono essere effettuate operazioni, oltre che in euro, anche nelle seguenti divise:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| - Corona danese (DKK) | - Corona norvegese (NOK) | - Corona svedese (SEK) | - Dollaro australiano (AUD) |
| - Dollaro canadese (CAD) | - Dollaro USA (USD) | - Franco svizzero (CHF) | - Sterlina inglese (GBP) |
| - Yen giapponese (JPY) | | | |

e in altre divise rese disponibili dalla Banca e pubblicate sull'apposito Foglio Informativo "Estero" a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito internet della stessa, in ogni caso fermo restando che dette operazioni avranno come valuta di riferimento l'unità monetaria di denominazione del conto corrente.

Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute sopra indicate.

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.

Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

Art. 20) Versamenti di banconote in valute diverse da euro e operazioni in euro e in divisa da/verso l'estero

Il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute sopra indicate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione nell'unità monetaria di denominazione del conto medesimo, al cambio corrente alla data dell'esecuzione dell'operazione, rispettivamente per le banconote estere e le divise estere.

Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle valute indicate all'art. 19, a favore del Correntista.

Per l'esecuzione delle suddette operazioni:

- vengono applicate al Correntista le commissioni di servizio e le altre condizioni economiche riportate sull'apposito Foglio Informativo "Estero" a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito internet della stessa;
- se il Correntista desidera effettuare più di una singola operazione della specie, dovrà sottoscrivere un "contratto quadro servizi estero".

Art. 21) Prelevamenti ed addebiti in valute diverse da euro e operazioni in euro e in divisa da/verso l'estero .

Tutte le disposizioni del Correntista, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute di cui all'art. 19, sono addebitate in conto, previa conversione della disposizione nell'unità monetaria di denominazione del conto medesimo, al cambio corrente alla data di esecuzione dell'operazione, rispettivamente per le banconote estere e le divise estere.

Per l'esecuzione delle suddette operazioni vale quanto indicato all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 22) Assegni in euro o in altre divise - Non è ammessa la correzione della moneta "euro" con altra divisa sui moduli di assegno.

Pertanto, per l'emissione di assegni in una delle monete indicate all'art. 19, il Correntista deve utilizzare l'apposito modulo per "assegni multidivisa", nel quale deve anche scrivere negli appositi spazi- la divisa nella quale intende emettere l'assegno.

SEZIONE SULLE NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO E DI ACCETTAZIONE DI EFFETTI E DI ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO (valevoli anche per gli effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati). Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia.

Art. 23) Oggetto e limiti del servizio - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

- a) La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo quelle dipendenti da:
 - 1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo, ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
 - 2) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
 - 3) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
 - 4) scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in ispecie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.
- b) La Banca non risponde neppure:
 - 1) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di assegni su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
 - 2) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.

La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

Art. 24) Incarico a Banca corrispondente - La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Art. 25) Anticipazioni di cassa - Ove a fronte dei crediti per i quali la Banca svolge il servizio di incasso ed accettazione di effetti sull'Italia vengano da essa accordate al Cliente delle anticipazioni di cassa, l'importo dei crediti sarà accreditato al salvo buon fine (s.b.f.) anche a maturazione di valuta, con o senza disponibilità, ed essi si intendono ceduti alla Banca pro solvendo a maggior garanzia di ogni sua ragione creditoria. Conseguentemente le somme che perverranno presso la Banca a seguito del pagamento dei crediti del Cliente saranno versate nel suo conto corrente a decurtazione dei crediti concessi, nonché degli interessi, commissioni, accessori, spese e quanto altro. In tali casi si renderà applicabile il precedente Art. 5). Il mancato pagamento anche di uno solo degli appunti o degli effetti scontati o accreditati s.b.f. o il venir meno anche parziale delle garanzie generiche o specifiche che assistono il credito, oppure l'esistenza di protesti cambiari o di azioni esecutive o la pronuncia di provvedimenti ingiuntivi o di sequestro a carico del cedente, dello scontatario o di uno qualsiasi degli obbligati cambiari, o di coloro che sono comunque designati a pagare gli appunti, consentirà alla Banca di chiedere l'immediato pagamento di tutti gli effetti ed appunti presentati, ivi compresi quelli di futura scadenza e quelli scaduti di cui non si conosce l'esito. Rimane fin d'ora convenuto che, sugli eventuali effetti insoluti, gli interessi saranno dovuti al tasso applicato per gli scoperti in conto corrente; qualora il conto corrente venisse estinto, sugli insoluti verrà applicato il tasso di mora di cui al presente contratto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la Banca si sia avvalsa.

Art. 26) Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli - La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i

firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 27) Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente - Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 28) Ordini di proroga di scadenza effetti - Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 29) Pagamento mediante assegni - Nel caso di effetti in euro o in valuta estera pagabili mediante assegni di banca, specificata o meno, la Banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 30) Effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero - Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, la Banca (o il Corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento: in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Art. 31) Mancato ritiro di documenti - Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce: tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quanto altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno, senza propria responsabilità.

Art. 32) Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Estero - I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. In particolare, le Banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari.

Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 33) Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'Estero - Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalle Banche - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - esclusivamente a carico e rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme stabilite sopra ad esclusione di quelle previste dall'art. 28 - per i servizi di incasso e accettazione. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;
- 3) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

SEZIONE SULLE NORME COMUNI AI SERVIZI "CONTI CORRENTI" E "INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI E DI ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO."

Art. 34) Movimentazione del conto Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra Banca e Correntista titolare del conto ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Correntista medesimo sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista, resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Correntista; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Correntista copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 35) Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali - Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Al presente contratto si applica la legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, Foro competente sarà quello del Correntista in quanto riveste la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art.

3 Dlgs 206/2005 ("Codice del Consumo").

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, il Correntista accetta la giurisdizione italiana.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti a detti rapporti e all'uso della presente sono a carico del Correntista.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del Dlgs 6/9/2005 n. 206 ("Codice del Consumo"); non producono effetto, pertanto, le clausole del presente contratto che possano essere ritenute in contrasto con il suddetto decreto.

Dal momento della richiesta di chiusura del rapporto e della restituzione alla Banca, da parte del Correntista, dei materiali riguardanti i servizi regolati sul conto corrente (ad esempio la carta di debito, la carta di credito, i moduli di assegni bancari, ecc.), la Banca ha al MARIO 90 giorni per chiudere il conto stesso.

Il termine MARIO è indicativo nel senso che, in mancanza di complessità dovute a rapporti collegati al conto da chiudere, l'operazione di chiusura può avvenire in tempi molto più brevi, così come potrebbe eccezionalmente essere superato a causa del protrarsi delle situazioni che ne impediscono la chiusura (ad esempio per pratiche di successione in corso).

SEZIONE CONTENENTE NORME PARTICOLARI PER IL CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO

Art. 36) Soggetti destinatari – limiti di intestazione

Il "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" è destinato solo alle persone fisiche che non siano intestatarie né cointestatarie di conto corrente presso la Banca e che lo utilizzino per esigenze personali/familiari, comunque al di fuori della propria attività di impresa o professionale.

Affinché il "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" possa essere cointestato tra più persone, è necessario che tutti i cointestatori soddisfino i requisiti di cui al comma precedente e quindi nessuno:

- deve essere già intestatario o cointestatario di altro conto corrente presso la Banca, -

deve utilizzare il conto per la propria attività economica.

Qualora il Correntista intendesse utilizzare il Conto per finalità diverse da quelle previste nel presente articolo, dovrà chiedere alla Banca la modifica del tipo di conto come indicato al successivo articolo.

Qualora la Banca per qualsiasi motivo rilevi di fatto l'utilizzo del conto per finalità non consentite, come sopra indicato, ha la facoltà di invitare il Correntista alla modifica del tipo di conto e in caso di rifiuto, di modificare di propria iniziativa il presente conto trasformandolo in conto ordinario a condizioni standard (come da Foglio Informativo a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicato sul sito Internet della medesima).

Art. 37) Canone mensile - limite MARIO delle agevolazioni – specifiche sulle spese

Il Correntista si impegna a corrispondere un canone mensile, autorizzandone fin d'ora l'addebito sul conto corrente sopraindicato, al primo di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in corso al momento di accensione del conto corrente "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO".

Per quanto attiene alle agevolazioni previste sulle carte, il Correntista può godere, qualunque sia il numero dei cointestatori, delle agevolazioni previste dal presente rapporto, limitatamente alla prima carta richiesta per ciascuna tipologia di quelle ammesse. I tipi di carte che fruiscono delle agevolazioni sono descritti nel Foglio Informativo a disposizione della clientela nelle Filiali e sul sito della Banca. Rimane ferma, comunque, la consueta valutazione discrezionale da parte della Banca in ordine alla concessione delle carte medesime.

Se l'intestatario o i cointestatori del "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" dovessero essere anche intestatari di altri conti o rapporti (accesi successivamente) che prevedono degli sconti/agevolazioni sugli stessi prodotti presi in considerazione dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO", gli sconti/agevolazioni non sono cumulabili, ma verrà applicato lo sconto/agevolazione più favorevole. Nella sezione Condizioni del presente contratto la voce "spesa per operazione" si riferisce alla spesa per la registrazione nell'estratto conto che viene addebitata per ogni operazione richiesta ed effettuata presso gli sportelli della Banca.

Le operazioni non richieste presso gli sportelli della Banca, cioè quelle eseguite tramite canali alternativi allo sportello quali ad esempio il servizio di multicanalità della Banca medesima, qualora il Correntista vi abbia aderito, il Bancomat o il Servizio P.O.S. o quelle che avvengono in via automatica (ad es. addebiti continuativi di utenze), non sono soggette alla suddetta "spesa per operazione" e cioè alla spesa della relativa registrazione nell'estratto conto.

Si specifica inoltre che, sempre nella citata sezione Condizioni, la descrizione "N. Operazioni gratuite" ha il seguente significato:

- per "Operazioni" si intendono le sole operazioni richieste ed effettuate presso gli sportelli della Banca,
- per "gratuite" si intende che per ognuna di esse, fino al raggiungimento del numero indicato (60 annue-15 per trimestre) la Banca non addebita la "spesa per operazione". In altre parole, a fronte di 15 operazioni effettuate allo sportello nel trimestre, il Correntista non vedrà addebitata in estratto conto la relativa spesa di registrazione sopra menzionata e denominata "spesa per operazione".

Detta voce "N. Operazioni Gratuite" è espressa su base annua (60 all'anno) ed è applicata in 15 operazioni gratuite per trimestre. Se il Correntista effettua meno delle 15 operazioni di sportello nel trimestre, il numero di operazioni gratuite non godute non sarà cumulabile al numero di operazioni gratuite del trimestre successivo.

Art. 38) Tassi di interesse applicati

I tassi di interesse creditorî applicati per i primi 6 mesi dall'accensione del Conto SemprePiù Rendimento ed indicati nel presente contratto sono fissi e invariabili.

Come descritto nella medesima sezione Condizioni, gli stessi tassi di interesse creditorî variano a seconda della giacenza, trattandosi di una remunerazione per fasce di scaglioni.

Dopo lo scadere dei suddetti sei mesi, la Banca applicherà al conto il tasso indicato nel presente contratto (cosiddetto "tasso a regime"), senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, salvo quanto precisato al comma successivo.

Il Correntista prende atto che il suddetto tasso a regime potrà essere variato dalla Banca, in senso sia peggiorativo che migliorativo nel momento iniziale della sua applicazione e/o durante la vita del rapporto di conto, qualora ricorra un giustificato motivo, quale, a titolo esemplificativo, interventi di politica monetaria, ai sensi del 4° comma dell'art. 118 Dlgs 385/93, o modifiche significative all'interno delle condizioni del Mercato Finanziario che costringano la Banca a rivedere i tassi applicati. Laddove dette condizioni, o analoghe, ricorressero, la Banca ne darà comunicazione con il preavviso previsto dall'art. 118 TUB citato, come da precedente articolo 15 (variazione delle condizioni contrattuali).

Art. 39) Recesso dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" o sostituzione con altra tipologia di conto

Qualora il Correntista intenda recedere dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO", deve farne richiesta/comunicazione scritta alla Filiale presso la quale è acceso detto conto, a firma di tutti i cointestatori nel caso di conto cointestato.

Qualora intenda solo modificare la tipologia di conto, è sufficiente che il Correntista ne faccia richiesta, anche verbale, alla Filiale e sottoscriva il contratto relativo al nuovo conto. Anche in questo caso è necessario l'intervento di tutti i cointestatori, che devono sottoscrivere il nuovo contratto.

In ogni caso, con il recesso o comunque la cessazione del "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" decadono automaticamente le condizioni agevolate previste dal medesimo.

Art. 40) Condizioni economiche applicate al contratto e agli eventuali servizi accessori

Le condizioni economiche applicate al presente contratto sono riportate nel Documento di Sintesi unito allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale.

Alcuni degli eventuali servizi accessori citati nell'offerta del presente conto corrente, quali ad esempio la carta di debito o di credito e/o il servizio di internet banking e phone banking (servizio di multicanalità atime), richiedono la firma di un apposito contratto da parte del Correntista per essere attivati.

Pertanto, le condizioni economiche del servizio saranno esplicitate nel Documento di Sintesi unito al relativo contratto, e saranno aggiornate alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del cliente, che può decidere di richiedere il servizio anche in momenti successivi alla firma del presente contratto di conto.

In ogni caso, le condizioni economiche attualmente in vigore per i servizi accessori che vengono di norma offerti a condizioni agevolate per i sottoscrittori del presente contratto sono illustrate nel Foglio Informativo relativo al presente conto corrente a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima.

Art. 41) Informazioni al Correntista

Con riferimento a diverse normative in vigore (antiriciclaggio, Trasparenza Bancaria ecc.) la Banca informa il Correntista di quanto di seguito esposto.

SEZIONE DEDICATA ALLE REGOLE CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE – “Contratto Quadro” Digs 11/2010.

La presente sezione disciplina le regole relative all'erogazione di servizi di incasso e pagamento tra la Banca e il Correntista in conformità del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 di recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento – “Payment Services Directive”- (in seguito per brevità anche “Decreto” o “normativa PSD”).

Ai servizi disciplinati nella presente sezione si applicano anche le altre clausole del contratto di conto corrente in quanto compatibili con le norme speciali di questa stessa sezione.

REGOLE COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. A) Tipologia di servizi di pagamento - Ambito territoriale di applicazione della “normativa PSD”

La normativa PSD si applica ai servizi di seguito indicati per l'attivazione di alcuni dei quali è necessario che il Correntista sottoscriva uno specifico contratto che ne disciplina l'operatività:

- Bonifico, disposizione permanente di pagamento, ricarica carta telefonica, pagamento utenze (canone TV, bollo auto, e altri analoghi);
- *Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), R.I.D., Addebiti Diretti SDD, MAV (Incasso Mediante Avviso), RAV (Ruoli Mediante Avviso), Bollettino Bancario, Bollettino Postale;*
- carte di pagamento: carte di debito Bancomat/PagoBancomat, carte prepagate.

La predetta normativa:

- non si applica a cambiali e assegni, né alle operazioni di pagamento aventi finalità di investimento o comunque collegate all'amministrazione di strumenti finanziari;
- si applica sia ai pagamenti nazionali, sia a quelli da e verso gli Stati membri dell'“Unione Europea” nonché all'Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposti in euro o in una delle divise degli Stati membri non aderenti all'EUR qualora le operazioni in tali divise non diano origine a negoziazione (esempio pagamenti da un conto in Sterline inglesi ad un altro conto espresso nella stessa divisa).

Art. B) Spese e tassi di cambio

La Banca, in relazione alle attività di seguito indicate, si riserva il diritto di applicare le relative spese il cui importo è riportato nel Documento di Sintesi del presente contratto:

- gestione della revoca da parte del Correntista di un ordine di pagamento e rifiuto da parte del Correntista di un addebito diretto; - comunicazione motivata di rifiuto esecuzione ordine da parte della Banca;
- tentativo di recupero dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento eseguita sulla base di IBAN erroneamente indicato dal Correntista stesso;
- richiesta specifica di contabile su operazioni eseguite.

Quando la Banca trattiene le proprie spese/commissioni dall'importo ricevuto, prima di accreditarlo sul relativo conto corrente del beneficiario, nelle informazioni rese al Correntista essa indica le spese separatamente dall'importo trasferito.

La Banca, nel caso di operazioni di pagamento che non comportano conversioni valutarie, applica al Correntista le spese previste dal contratto che regola dette operazioni nel rispetto del criterio, previsto dal D. Lgs 11/2010, secondo il quale il pagatore ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla propria banca (criterio “SHARE”).

Per le operazioni che richiedono una conversione di divisa la Banca applicherà il proprio “listino cambi” relativo alla giornata e al momento di esecuzione.

Il listino cambi è a disposizione della clientela presso le Filiali e contiene l'avviso che la Banca applica il valore del cambio valuta aggiornato ogni pochi minuti, determinato sulla base delle quotazioni di mercato applicando i differenziali pubblicati sul Foglio Informativo - a disposizione presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima - e sul “listino cambi” stesso.

Nel caso di recesso le spese periodiche vengono addebitate proporzionalmente ai mesi goduti. **Art.C)**

Informazioni in merito alle singole operazioni di pagamento ed al presente contratto

- La Banca mette a disposizione gratuitamente al Correntista, presso la Filiale o tramite il servizio di “Documenti on line” (se sottoscritto), il riepilogo mensile delle informazioni relative alle operazioni di pagamento addebitate o accreditate sul conto corrente di cui al presente contratto.

Su specifica richiesta del Correntista, la Banca:

- fornisce gratuitamente, in qualsiasi momento del presente rapporto contrattuale, il testo aggiornato del presente contratto nonché del Documento di Sintesi in quanto parte integrante dello stesso;
- invia il riepilogo mensile di cui sopra o apposita contabile relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita, per la quale la Banca preveda la produzione di contabili, riservandosi di applicare le spese riportate nel Documento di Sintesi unito al presente contratto nonché sul relativo Foglio Informativo a disposizione presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima.

Art. D) Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto

Allo scopo di ottenere la rettifica di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Correntista che ne venga a conoscenza deve darne comunicazione per iscritto alla Banca senza indugio e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di correntista pagatore, o dalla data di accredito, nel caso di Correntista beneficiario.

Il termine di 13 mesi non si applica nel caso in cui la Banca abbia ommesso di fornire o mettere a disposizione del Correntista le informazioni obbligatorie relative all'operazione di pagamento, previste dalla normativa in materia di Trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento (D.Lgs. 385/1993).

L'ordine di pagamento disposto dal Correntista si ritiene eseguito correttamente quando è eseguito in conformità all'ordine e alle istruzioni (es IBAN) impartite dal Correntista stesso.

ART. E1) Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

Qualora il Correntista neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

Art. E2) Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. D, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al Correntista l'importo dell'operazione medesima riportando il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

In caso di motivato sospetto di frode la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma dandone immediata comunicazione al Correntista.

Inoltre, il rimborso di cui sopra non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un tempo successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in detta ipotesi, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Correntista la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. F) Responsabilità della Banca per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni

Nei casi illustrati alle seguenti lettere F 1) e F 2), la Banca è responsabile di tutte le spese ed interessi imputati al Correntista medesimo a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Art. F 1) Operazioni di pagamento in cui il Correntista rivesta la qualità di pagatore e disposte dallo stesso

Nel caso di operazioni di pagamento disposte dal Correntista, la Banca è responsabile nei suoi confronti della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che:

- la Banca non sia in grado di provare al Correntista e alla banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- l'operazione non sia stata autorizzata dal Correntista;
- l'identificativo unico (IBAN) indicato dal Correntista pagatore risulti inesatto;
- ricorrano il caso fortuito o forza maggiore o casi in cui la Banca ha agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Se vi è responsabilità in capo alla Banca ai sensi del comma precedente, la Banca stessa rimborsa senza indugio al Correntista l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

Nei casi sopra descritti, il Correntista può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento, restando salvo il diritto del Correntista di rettifica.

Se l'identificativo unico fornito dal Correntista è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Correntista anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, addebitando al pagatore le spese sostenute per il recupero dei fondi come indicato all'art. B del presente contratto.

La Banca non è comunque responsabile in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. F 2) Operazioni di pagamento in cui il Correntista rivesta la qualità di beneficiario

Solo nel caso in cui la banca del pagatore abbia provato allo stesso e alla Banca del Correntista beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente alle disposizioni ricevute, la Banca mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.

Art. G) Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite, ed autorizzate dal Correntista

Nell'ipotesi in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (Addebito Diretto o RID) sia stata già addebitata nel conto corrente, il Correntista debitore può chiedere alla Banca, entro otto settimane dalla data dell'addebito, lo storno dell'intero importo addebitato quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a. nell'autorizzazione non sia stato specificato l'importo esatto dell'operazione;

b. l'importo addebitato superi l'importo che il Correntista avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente contratto e delle circostanze di fatto del caso.

La Banca si riserva la facoltà di chiedere al Correntista, di indicare e/o esibire circostanze di fatto che comprovino l'esistenza delle condizioni sopra indicate.

Il Correntista non ha diritto allo storno di cui sopra nel caso in cui abbia dato l'autorizzazione all'incasso direttamente alla Banca e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione, le informazioni relative all'operazione di pagamento siano state fornite al Correntista, o messe a sua disposizione, dalla Banca o dallo stesso beneficiario, almeno quattro settimane prima della scadenza dell'operazione.

La Banca procede allo storno entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del Correntista o, entro lo stesso termine di dieci giorni, rifiuta lo storno dandone le motivazioni ed indicando gli enti cui il Correntista, ove non accetti le motivazioni, può rivolgersi per avanzare un reclamo.

Art. H) Comunicazione motivata di rifiuto dell'esecuzione di un ordine di pagamento

Quando nei casi stabiliti dal presente contratto o in presenza di un vincolo di carattere legale o amministrativo gravante sul conto corrente, la Banca debba rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Correntista, sono comunicati senza indugio al Correntista stesso, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge.

Per la comunicazione la Banca può addebitare al Correntista le spese previste nel Documento di Sintesi del presente contratto.

Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

La Banca si riserva, nell'ambito della propria gestione operativa, di non verificare sempre contestualmente alla ricezione materiale allo sportello di un ordine cartaceo la presenza della necessaria provvista per eseguirlo o di altri elementi rilevanti per la sua esecuzione. Pertanto, una volta verificata la mancanza dei requisiti essenziali per l'esecuzione, ne dà comunicazione al Correntista come sopra indicato.

Art. I) Modifica delle condizioni relative ai servizi di pagamento

Ai sensi dell'art. 126-sexies "T.U.B." con riferimento ai soli servizi di pagamento di cui alla presente sezione, la Banca di riserva la facoltà di modificare unilateralmente - se sussiste un giustificato motivo - le condizioni contrattuali, con un preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Correntista, contenente in modo evidenziato la formula "proposta di modifica del contratto".

Le modifiche si considerano accettate dal Correntista a meno che lo stesso non comunichi alla Banca - entro la data prevista per la loro applicazione - che non intende accettarle. Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese o altri oneri.

Art. J) Tempi di esecuzione degli ordini

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, 1° comma, del Decreto (come modificato dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011) se l'ordine di pagamento (ad esempio: bonifico) è ordinato su supporto cartaceo, la banca dell'ordinante è tenuta a far pervenire l'importo dell'ordine alla banca del beneficiario entro due giorni operativi successivi alla ricezione dell'ordine stesso.

Inoltre, per gli ordini di pagamento multipli (cartacei o su supporto magnetico), il Correntista:

- accetta che fino al 1° gennaio 2012 l'accredito alla banca del beneficiario avvenga entro 4 giornate operative dalla ricezione (facoltà riconosciuta alla Banca dall'art. 20, 1° comma, del Decreto),
- prende atto che dal 1° gennaio 2012 si applica quanto previsto dal precedente primo comma e quindi la banca dell'ordinante è tenuta a far pervenire l'importo dell'ordine alla banca del beneficiario entro due giorni operativi successivi alla ricezione dell'ordine stesso.

Il Correntista prende altresì atto che la Banca, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia impartito in via telematica (per il tramite del servizio di multicanalità, privati o imprese, o per il tramite di carta di debito o prepagata), accredita l'importo alla banca del beneficiario entro la fine del primo giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine stesso. Si precisa che il "giorno operativo" di solito coincide con quello lavorativo per le banche.

Art. K) Durata e recesso dal contratto quadro per le operazioni di pagamento

Come indicato al precedente Art. 13, il presente contratto di conto corrente, contenente anche la sezione di contratto quadro per le operazioni dei servizi di pagamento, è a tempo indeterminato. Il Correntista può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

La Banca può recedere dal contratto - con riferimento alla presente sezione - con un preavviso di almeno due mesi dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Correntista.

In caso di recesso, da parte del Correntista o dalla Banca, le spese per i servizi effettuati sono dovute dal Correntista in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. L) Legge applicabile, Foro competente -Reclami e Ricorsi - Sanzioni amministrative a carico della Banca per violazioni di legge

Per la legge applicabile, il Foro competente, la giurisdizione, i reclami ecc. si rinvia rispettivamente a precedenti articoli 35 e 17. Nel Decreto e nel Testo Unico Leggi Bancarie (Dlgs 385/1993) sono previste delle sanzioni amministrative per le eventuali violazioni della banca alle norme sui servizi di pagamento di cui alla presente sezione.

REGOLE SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO SERVIZIO DI PAGAMENTO

Si precisa che per SEPA si intende l'Area Unica dei Pagamenti in Euro che comprende ventisette paesi dell'Unione Europea, più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera

Art. M 1) VERSAMENTI DI CONTANTE

La Banca applica al versamento di contante, espresso nella stessa valuta del conto corrente di accredito, data valuta e disponibilità nella stessa giornata in cui ha ricevuto il versamento.

Art. M 2) BONIFICO IN ARRIVO/ACCREDITO (CORRENTISTA BENEFICIARIO)

Nell'ambito di un bonifico - che è un trasferimento di fondi tra soggetti - il Correntista può rivestire il ruolo di "beneficiario" e quindi ricevere i fondi con accredito sul proprio conto corrente secondo le regole illustrate nel presente contratto.

Il conto di partenza può trovarsi presso la stessa o un'altra banca rispetto al conto corrente del Correntista creditore. Il trasferimento può pervenire nella stessa valuta del conto corrente o in altra valuta.

L'accreditamento verrà effettuato dopo che la Banca avrà accertato con esito positivo l'assenza di vincoli o impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale.

Affinché il conto corrente venga correttamente accreditato è necessario che il Correntista abbia fornito al soggetto ordinante il bonifico:

- IBAN (International Bank Account Number codice identificativo della banca e del conto del debitore), cioè codice identificativo unico del conto del beneficiario del bonifico. Il codice IBAN del conto corrente disciplinato dal presente contratto è indicato: nel frontespizio del contratto stesso, nell'estratto conto periodico del correntista, nei nuovi carnet di assegni (sulla copertina) ed è visualizzabile mediante il servizio di multicanalità, se sottoscritto dal correntista;
- nome, cognome, ragione sociale del beneficiario che deve coincidere con il titolare del conto corrente di accredito; - BIC (Business Identifier Code), nel caso di bonifico "estero" (cioè proveniente da Banca estera); - importo del pagamento; - valuta del pagamento.

In caso di non conformità fra il nominativo beneficiario e l'IBAN indicati nel bonifico, prevale sempre il codice IBAN.

L'importo del bonifico viene accreditato nella data di ricevimento, da parte della Banca stessa, dei fondi inviati dalla banca dell'ordinante, con pari valuta.

Salvo diverse disposizioni di legge, qualora il bonifico sia denominato in una valuta diversa rispetto a quella del conto corrente, l'accreditamento verrà effettuato, anche in termini di data valuta, in concomitanza con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa valuta del conto corrente.

Il correntista può chiedere in qualsiasi momento lo storno dell'accredito eseguito tramite bonifico.

Art. M 3) BONIFICI IN PARTENZA/ADDEBITO (CORRENTISTA PAGATORE/ORDINANTE)

Nell'ambito di un bonifico - che è un trasferimento di fondi tra soggetti - il Correntista può rivestire il ruolo di "pagatore" e quindi ordinare l'addebito sul proprio conto corrente dei fondi da trasferire secondo le regole illustrate nel presente contratto.

Il trasferimento può avvenire nella stessa valuta (bonifico in euro) del conto corrente o in altra valuta (bonifico in valuta, il quale peraltro non rientra nello schema SEPA).

Il conto di destinazione può trovarsi presso la stessa o un'altra banca rispetto al conto corrente del pagatore.

Il Correntista si impegna a predisporre sempre la provvista necessaria sul conto corrente perché la Banca possa dare esecuzione agli ordini di bonifico impartiti dal cliente medesimo. **Come ordinare un bonifico**

Il Correntista può impartire l'ordine alla Banca presso la Filiale, sottoscrivendo l'apposito modulo, o tramite il canale telematico se ha sottoscritto l'apposito contratto.

Per eseguire il bonifico è necessario indicare alla Banca:

- IBAN;
- nome, cognome, ragione sociale del beneficiario;
- BIC (Business Identifier Code), nel caso di bonifico "estero" (cioè diretto a Banca estera) o nazionale se viene utilizzato lo schema SCT (SEPA CREDIT TRANSFER). Dopo il 1/02/2014 per le operazioni di pagamento nazionali SCT e dopo il 1/02/2016 per quelle transfrontaliere le banche non possono più richiedere il BIC;
- importo del pagamento;
- valuta del pagamento;
- la località del beneficiario.

In caso di non conformità fra il nominativo beneficiario e l'IBAN indicati nel bonifico, prevale sempre il codice IBAN. Nell'ipotesi in cui l'IBAN fornito dal Correntista risulti errato, la Banca non è responsabile ai sensi dell'art. F della presente sezione.

Per i Paesi nei quali non è ancora stato introdotto l'IBAN è necessario indicare il numero di conto, le coordinate bancarie e gli altri elementi sopra indicati.

Per le banche non codificate da BIC è necessario indicare la denominazione, l'indirizzo ed eventuali codici identificativi bancari.

Revocabilità da parte del Correntista di un ordine di bonifico

L'ordine del bonifico è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.

Il correntista ha diritto di revocare l'ordine di bonifico, nella stessa forma in cui è stato dato l'incarico, entro la fine della giornata operativa precedente il giorno indicato dal Correntista medesimo per l'esecuzione dell'operazione, nell'ipotesi in cui lo stesso Correntista abbia richiesto che l'esecuzione del bonifico sia avviata in una data futura.

La Banca può addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del correntista, come indicato nel Documento di Sintesi del presente contratto.

Ricezione da parte della Banca di un ordine di bonifico

La data di ricezione dell'ordine è la data in cui l'ordine di bonifico perviene alla Banca.

Se l'ordine perviene alla Banca:

- in una giornata non operativa (come può accadere in caso di ordine impartito tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto "CUT-OFF", l'ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.

La tabella degli orari limite "CUT-OFF" è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.

Inoltre, se il cliente indica nell'ordine una determinata data quale "Data Esecuzione", l'ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno indicato quale "Data esecuzione", che non può essere antecedente la data di ricezione dell'ordine da parte della Banca.

Dal momento della ricezione, decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento.

Fermo quanto sopra esposto, il momento di ricezione dell'ordine in una divisa diversa da quella del conto corrente, coincide, anche in termini di data valuta, con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico.

Tempi massimi di esecuzione di un ordine di bonifico

Si rinvia alla lettera J) della presente sezione, aggiungendo in questo articolo delle informazioni relativi ai bonifici disposti in divisa. Fatte salve contrarie disposizioni di legge, per i bonifici denominati da una divisa diversa dall'euro e diretti verso banche di Paesi appartenenti all'Unione Europea, o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, il Correntista accetta che, a partire dal momento della ricezione dell'ordine, la Banca potrà accreditare l'importo del bonifico alla banca del beneficiario con "valuta forex". Per "valuta forex" si intende la valuta internazionale di regolamento corrispondente di norma a 2 giorni lavorativi internazionali (definiti in base alle possibili festività nelle piazze estere di contrattazione della divisa).

Art. M 4) APERTURA E ADDEBITO DI ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO

Il Correntista può conferire un ordine permanente (fino a revoca) alla Banca di eseguire -alle scadenze convenute- un bonifico del medesimo importo a favore di uno specifico conto corrente.

L'ordine va impartito in Filiale, sottoscrivendo l'apposito modulo, o tramite il canale telematico se il Correntista ha sottoscritto il relativo contratto. Il Correntista può:

- richiedere la modifica successiva al primo incarico dei seguenti elementi dell'ordine permanente: importo, beneficiario, motivo del pagamento e conto di accredito;
- indipendentemente dalle scadenze indicate, revocare l'ordine permanente in qualsiasi momento, nella stessa forma in cui è stato dato l'incarico alla Banca, con la conseguenza che le eventuali successive operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate;
- revocare i singoli pagamenti non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione. La Banca può addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del correntista, come indicato nel Documento di Sintesi del presente contratto.

Art. M 5) GIROCONTO

Il giroconto è il trasferimento di somme tra conti correnti intestati allo stesso nominativo presso la stessa Banca.

Per il giroconto valgono le stesse regole del bonifico con l'eccezione che l'accredito sul conto corrente del beneficiario avviene nello stesso giorno operativo in cui viene addebitato il conto corrente di pagamento.

Art. M 6) PRELIEVO E PAGAMENTO TRAMITE CARTE DI PAGAMENTO

Il Correntista può disporre del proprio conto corrente anche tramite carte di debito e carte di credito.

Le disposizioni impartite con questi strumenti vengono addebitate e contabilizzate secondo quanto previsto nei rispettivi contratti.

Art. M 7) RICARICA CARTA PREPAGATA

Il Correntista può disporre addebiti sul proprio conto corrente anche per ricaricare le carte prepagate della Banca.

L'importo di ricarica viene addebitato il giorno di esecuzione della ricarica stessa.

Per la carta prepagata il Correntista sottoscrive apposito contratto che ne disciplina l'operatività.

Art. M 8) DISPOSIZIONE TRAMITE CANALI TELEMATICI

Il Correntista può disporre del proprio conto corrente anche tramite canale telematico, se ha sottoscritto il relativo contratto.

Art. M 9) PAGAMENTO UTENZE

Il Servizio consente al Correntista di effettuare presso qualsiasi sportello della Banca le operazioni di pagamento di bollette relative a consumi di acqua, luce, gas, telefono e canone TV.

Il pagamento può essere effettuato solo se la Banca ha sottoscritto una convenzione con la Società che fornisce il servizio.

Il Correntista può pagare richiedendo l'addebito in conto corrente o per cassa.

La Banca a fronte del pagamento rilascia all'utente parte della bolletta quietanzata.

Il pagamento utenza viene addebitato il giorno di esecuzione dell'operazione da parte del debitore.

Art. M 10) ADDEBITO R.I.D.

Il servizio R.I.D. è utilizzabile fino al:

- 31 gennaio 2014 per i R.I.D. ordinari e i R.I.D. veloci,
- 31 gennaio 2016, per i "R.I.D. finanziari" e per i "R.I.D. a importo fisso".

Dopo le suddette date saranno possibili solo gli addebiti diretti come previsti dal successivo art. M11).

Il servizio consente al Correntista di effettuare pagamenti in favore di una determinata Azienda che risulta creditrice nei suoi confronti, senza recarsi per ogni pagamento presso uno sportello bancario.

Per l'attivazione del servizio il Correntista deve sottoscrivere un modulo R.I.D. standard con il quale autorizza la Banca ad addebitare, con disposizione continuativa e permanente, il proprio conto corrente degli importi relativi agli ordini di incasso elettronici emessi dall'Azienda Creditrice interessata.

L'ordine vale solo nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente stesso e quindi viene eseguito salvo buon fine ("sbf").

Le autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente R.I.D. sottoscritte dal Correntista si riferiscono alle sole tipologie di R.I.D. ammesse per lo specifico correntista dalle norme di legge o dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione dell'autorizzazione permanente di addebito.

La Banca si riserva la facoltà di non dare corso alla costituzione di domiciliamenti o all'esecuzione degli addebiti qualora tali richieste si riferissero a fattispecie in contrasto con le norme sopra indicate.

Il consenso è validamente formato quando il Correntista fornisce alla Banca direttamente – con la sottoscrizione del modulo R.I.D. – o indirettamente, per il tramite di un terzo beneficiario, l'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente.

Il R.I.D. è pagabile esclusivamente tra sportelli bancari italiani e viene addebitato alla data di scadenza dell'ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo.

Debitore e creditore possono convenire un importo MARIO consentito per singolo addebito tramite R.I.D.

Il Correntista avrà facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni permanenti all'addebito in conto corrente e comunque fermo quanto previsto dalle norme di legge e dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito.

Per gli addebiti in esecuzione del servizio R.I.D. non è previsto l'invio della relativa contabile.

Informazioni necessarie per l'esecuzione dell'operazione

Affinché l'ordine di addebito venga eseguito il Correntista deve firmare l'autorizzazione RID a favore del suo creditore che per poter essere eseguito dalla Banca deve contenere:

- codice SIA (Codice identificativo univoco assegnato al creditore dalla Società Interbancaria per l'Automazione),
- tipo codice che determina la tipologia di attribuzione del codice utente,
- codice utente (codice assegnato al cliente/debitore dal beneficiario/creditore),
- IBAN debitore (International Bank Account Number codice identificativo della banca e del conto del debitore),
- cognome e nome e codice fiscale del sottoscrittore del modulo (persona autorizzata a disporre sul conto corrente di addebito) e firma del sottoscrittore stesso;
- eventuali altri dati riferiti agli ordini e previsti da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione. La Banca non assicura la corretta costituzione delle domiciliazioni o l'esecuzione dell'addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso RID o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'operazione risultasse contraria a norme operative di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Correntista.

Sospensione o revocabilità dell'autorizzazione da parte del Correntista

Il Correntista può chiedere la sospensione degli addebiti RID cosicché futuri addebiti non vengano più pagati fino ad eliminazione del blocco su richiesta del cliente medesimo (sblocco).

Fino al giorno prima della scadenza dell'addebito RID la sospensione può essere revocata tramite la riattivazione.

L'autorizzazione del Correntista può avere durata illimitata o può scadere al termine convenuto tra debitore e creditore.

In ogni caso se il creditore non esegue richieste di addebito per oltre 24 mesi, al raggiungimento del termine la Banca estingue automaticamente l'autorizzazione.

Il Correntista può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione RID; tale revoca del consenso comporta che le eventuali successive operazioni di pagamento non possano essere considerate autorizzate.

Il Correntista ha, inoltre, la facoltà di rifiutare l'esecuzione di ogni singolo addebito riferito all'autorizzazione rilasciata entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dell'ordine, mediante richiesta scritta o altro canale concordato. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione della richiesta di rifiuto dell'addebito del Correntista.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

Il Correntista prende atto che il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza dell'addebito RID.

Dal momento della scadenza dell'addebito RID decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge, purché la scadenza sia in una giornata operativa, altrimenti la data di scadenza dell'addebito viene posticipata alla prima giornata operativa successiva.

Tempi massimi di esecuzione

In conformità con le disposizioni di legge vigente, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine.

Art. M 11) ADDEBITO DIRETTO - SDD

Il servizio, che prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso elettronici in euro denominati SDD ("Sepa Direct Debit"), è regolato a livello europeo.

Il servizio SDD consente al Correntista di effettuare pagamenti in favore di un determinato soggetto (Azienda) che risulti creditore nei suoi confronti, senza recarsi presso alcuno sportello bancario, ma autorizzando direttamente il creditore tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito dal creditore medesimo (mandato).

Il creditore invia le singole disposizioni di incasso tramite la sua banca alla banca del Correntista.

La Banca (banca del Correntista), salva diversa pattuizione, è estranea al rapporto di mandato all'incasso conferito dal Correntista al terzo creditore che trasmette l'ordine alla Banca medesima.

Tale mandato può riguardare una disposizione continuativa e permanente, oppure un'unica operazione.

Sono previste due tipologie di servizio:

- **SDD Core, utilizzabile dal creditore nei confronti di qualsiasi debitore;**
- **SDD B2B, utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che non rivestono la qualifica di "consumatori".**
Poiché in questa tipologia di servizio è previsto il conferimento del mandato anche alla banca del debitore, non è riconosciuto al pagatore il diritto al rimborso delle operazioni autorizzate con il suddetto mandato.

Nei confronti del Correntista debitore che rivesta la qualità di consumatore è utilizzabile il solo servizio "SDD Core". Di conseguenza, la Banca non darà corso, salve diverse pattuizioni, all'esecuzione degli addebiti, qualora gli stessi si riferissero a mandati di incasso non coerenti con la fascia di clientela del Correntista.

Per gli addebiti in esecuzione del servizio SDD non è previsto l'invio della relativa contabile.

L'addebito avviene a scadenza e nei limiti delle disponibilità del conto corrente individuato dal codice IBAN che lo identifica, per cui viene eseguito salvo buon fine ("sbf").

Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo.

Istruzioni del Correntista Il Correntista può:

- A. stabilire un limite MARIO di importo addebitabile **o una determinata periodicità, o entrambi, prendendo atto che il servizio SDD non gestisce eventuali limitazioni di importo o di numero rate previste per una sola singola autorizzazione di addebito, ma a valere per tutte quelle relative allo stesso conto di addebito;** B. stabilire che, nel caso di mandato che non preveda il diritto al rimborso (ad esempio SDD B2B), sia verificata ciascuna operazione di addebito diretto e accertato, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato;
- C. bloccare o revocare totalmente o parzialmente il servizio, in qualsiasi momento, con la conseguenza che le eventuali successive operazioni di pagamento SDD **non verranno eseguite, in quanto non autorizzate, senza onere per la Banca di informare il Cliente in merito alla non esecuzione.** La revoca/blocco è parziale quando riguarda un singolo creditore o un singolo mandato;
- D. **autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati;**
- E. entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza dell'addebito dell'ordine, rifiutare l'esecuzione di ogni singolo addebito riferito al mandato rilasciato, mediante richiesta scritta o altro canale concordato. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione della richiesta di rifiuto dell'addebito da parte del Correntista.

I punti A, B, C, D dell'elenco sopra riportato possono non essere osservati dalla Banca se sia il beneficiario sia il pagatore dell'operazione SDD non sono consumatori.

Informazioni necessarie contenute nel mandato

Il mandato SDD deve contenere i seguenti dati per poter essere eseguito dalla banca:

- IBAN (International Bank Account Number), codice identificativo univoco del debitore;
- BIC (Bank Identifier Code) codice della banca del debitore. Dopo il 1/02/2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1/02/2016 per quelle transfrontaliere le banche non possono più richiedere il BIC;
- firma del cliente debitore;
- tipologia del mandato ("mandato per addebito diretto SDD Core" o "mandato per addebito diretto SDD tra imprese"); - riferimento del mandato;
- tipo di addebito (ricorrente o singolo); - codice identificativo del creditore.

Se la Banca riceve dati IBAN o BIC errati la disposizione SDD viene rigettata.

Durata del mandato

Il mandato del Correntista può avere durata illimitata o può scadere al termine convenuto tra creditore/beneficiario e Correntista e in ogni caso se il creditore non esegue ordini di addebito per oltre 36 mesi.

Sospensione del servizio

Il Correntista può sospendere gli addebiti SDD cosicché futuri addebiti non vengano più pagati fino ad eliminazione del blocco da parte del cliente (sblocco) facendone richiesta scritta alla Banca.

Fino al giorno prima della scadenza dell'addebito SDD il correntista può chiedere - per iscritto - la revoca della sospensione e la riattivazione del servizio.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

Il Correntista prende atto che il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza dell'addebito SDD.

Dal momento della scadenza dell'addebito SDD decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge, purché la scadenza sia in una giornata operativa, altrimenti la data di scadenza dell'addebito viene posticipata alla prima giornata operativa successiva.

Tempi massimi di esecuzione

In conformità con le disposizioni di legge vigente, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine.

Art. M 12) PAGAMENTO DI RICEVUTA BANCARIA (RI.BA.)

Il pagamento mediante ricevuta bancaria (Ri.Ba) è una modalità di pagamento standardizzato in euro regolato a livello interbancario italiano.

La Banca (banca del Correntista debitore) spedisce l'avviso di scadenza Ri.Ba. all'indirizzo convenuto tra la Banca e il Correntista stesso.

Il servizio di pagamento Ri.Ba. consente al Correntista:

- il pagamento di Ri.Ba. domiciliate presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento Ri.Ba.;
- il ritiro di Ri.Ba. domiciliate presso altre Banche.

Il pagamento Ri.Ba. può essere effettuato:

- allo sportello per cassa in contanti o tramite addebito del conto corrente; - tramite canali telematici, se sottoscritto l'apposito contratto.

Gli ordini di pagamento Ri.Ba. sono eseguiti dalla Banca fermo restando la necessaria disponibilità dei fondi sul conto corrente. In caso di rifiuto di assumere l'incarico, la Banca ne dà pronta comunicazione al Correntista salvo che la comunicazione stessa sia contraria a norme di legge.

Informazioni necessarie e consenso all'esecuzione dell'ordine

Il Correntista per pagare la Ri.Ba. deve presentare alla Banca (in modalità cartacea o telematica) il relativo avviso di scadenza della Ri.Ba., dal quale risultano:

- numero identificativo; - importo e scadenza;
- altri dati identificativi dell'operazione espressi - per la tipologia di operazione richiesta - nel formato previsto da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Ri.Ba.;
- eventuali altri dati, riferiti allo specifico canale di conferimento dell'ordine e previsti - per la tipologia di pagamento richiesto - da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Ri.Ba..

La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'ordine di pagamento della Ri.Ba. sia contrario a disposizioni di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati dal Correntista.

Il consenso all'esecuzione dell'ordine impegna il Correntista, salvi i casi in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca. Il Correntista deve fornire il proprio consenso:

- per operazioni disposte allo sportello, mediante l'apposizione della firma del cliente sull'apposita distinta/ordine di pagamento; - nelle modalità indicate nell'apposito contratto, per le disposizioni impartite mediante collegamento telematico. In mancanza del consenso validamente formato l'operazione è considerata non autorizzata.

Revoca del consenso da parte del Correntista

Di norma, l'ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo intitolato "Ricezione dell'ordine da parte della Banca".

Il diritto di revoca potrà essere esercitato dal Correntista entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza della Ri.Ba., mediante richiesta scritta allo sportello dove intrattiene il rapporto o tramite altro supporto durevole previamente accettato e concordato con la Banca. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative alla revoca dell'ordine.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

L'ordine di pagamento Ri.Ba. si considera ricevuto dalla Banca nel giorno della scadenza nello stesso indicato, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia stato conferito dal Correntista entro il giorno di scadenza della Ri.Ba.;
- sia stato ricevuto dalla Banca entro il limite orario stabilito per il mezzo di conferimento utilizzato dal correntista, cosiddetto "CUT-OFF";
- vi sia la sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente, fatto salvo quanto precisato al secondo comma della lettera H). La Banca ha la facoltà di non dare corso all'esecuzione dell'ordine qualora una o più delle condizioni di cui sopra non siano rispettate dal Correntista.

La tabella degli orari limite "CUT-OFF" è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.

La richiesta scritta del Correntista alla Banca di pagare una Ri.Ba. domiciliata presso un'altra banca (cosiddetto "ritiro"), deve pervenire alla Banca stessa entro 2 giorni operativi antecedenti la scadenza.

Il pagamento avviene alla data di scadenza. Se l'incarico non va a buon fine, l'operazione viene stornata sul conto corrente del cliente debitore.

Tempi massimi di esecuzione

Il pagamento Ri.Ba. viene eseguito alla data di scadenza. In conformità con le disposizioni di legge vigenti, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla data di scadenza stessa.

Art. M 13) PAGAMENTO TRAMITE: RAV (Ruoli Mediante Avviso) - MAV (Pagamento Mediante Avviso) - Bollettino Bancario I servizi di pagamento RAV, MAV e Bollettino Bancario sono modalità di pagamento standardizzate in euro regolate a livello interbancario italiano.

I servizi sono regolati dal presente contratto e dalla legge nonché dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

Gli ordini di pagamento sono eseguiti dalla Banca fermo restando la necessaria disponibilità dei fondi sul conto corrente. **Informazioni necessarie per l'esecuzione**

Il Correntista per poter provvedere al pagamento deve presentare (allo sportello o in via telematica se sottoscritto l'apposito contratto) il modello (RAV o MAV o Bollettino Bancario) inviato dal creditore direttamente o tramite la banca del medesimo. Il modello deve contenere le seguenti informazioni:

- numero identificativo; - importo;
- altri dati identificativi dell'operazione espressi - per la tipologia di operazione richiesta - nel formato previsto da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento;
- eventuali altri dati, riferiti allo specifico canale di conferimento dell'ordine e previsti - per la tipologia di pagamento richiesto - da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'ordine di pagamento sia contrario a disposizioni di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati dal Correntista.

In caso di rifiuto di eseguire il pagamento, la Banca ne dà pronta comunicazione al Correntista salvo che la comunicazione stessa sia contraria a norme di legge. **Consenso all'esecuzione**

Il consenso all'esecuzione dell'ordine impegna il Correntista, salvi i casi in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca come indicato al paragrafo successivo.

Il Correntista deve fornire il proprio consenso nei seguenti modi:

- per operazioni disposte allo sportello, mediante l'apposizione della firma sull'apposito modello di pagamento a seconda della tipologia;
- nelle modalità indicate nell'apposito contratto, per le disposizioni impartite mediante collegamento telematico. In mancanza del consenso validamente formato l'operazione è considerata non autorizzata.

Revoca del Consenso da parte del Correntista

Di norma, l'ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo "Ricezione dell'ordine da parte della Banca".

Il Correntista ha diritto di revocare l'ordine solo nel caso di esecuzione richiesta in una data futura. Il diritto di revoca potrà essere esercitato dal Correntista entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto per l'esecuzione, mediante richiesta fornita tramite supporto durevole previamente accettato e concordato con la Banca. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative alla revoca dell'ordine.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

La data ricezione dell'ordine è la data in cui l'ordine di pagamento perviene alla Banca. Dal momento della ricezione di un ordine da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione.

Se l'ordine perviene alla Banca:

- in una giornata non operativa (ad esempio tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto "CUT-OFF", l'ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.

La tabella degli orari limite "CUT-OFF" è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.

Inoltre, se il Correntista richiede che l'esecuzione dell'ordine avvenga in una determinata data futura, l'ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno richiesto. Se il giorno richiesto non è un giorno operativo, l'ordine si considererà ricevuto nel primo giorno operativo successivo.

Se la data richiesta per l'esecuzione non è coerente con la data di ricezione, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso all'esecuzione, o di eseguire il pagamento alla prima giornata operativa successiva.

Tempi massimi di esecuzione

Si rinvia alla lettera J) della presente sezione.

RIEPILOGO DELLE REGOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - DLGS 231/2007 - RELATIVAMENTE AGLI ASSEGNI (IN VIGORE DAL 30 APRILE 2008)

Il Dlgs 231/2007 prevede che:

1. le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE";
2. il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) – fermo restando, in sede di emissione, il limite previsto dalla normativa in vigore;
3. per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal richiedente, l'imposta di bollo prevista dal Decreto legislativo 231/2007;
4. l'apposizione della clausola 'NON TRASFERIBILE' sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per gli importi previsti dalla normativa in vigore. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario;
5. gli assegni bancari o postali emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo', 'm.m.') potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane Spa per l'incasso e non potranno pertanto circolare.

Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

Si sottolinea inoltre che la Banca non rilascia moduli di assegni bancari singoli, ma solo libretti completi di 10 moduli.

Pertanto qualora il cliente, ricorrendo i presupposti di legge, abbia necessità di trarre un unico assegno libero e non intenda chiedere il rilascio di un intero libretto di assegni che comporterebbe l'addebito dell'imposta di bollo sopra indicata per tutti i 10 moduli, potrà, come alternativa, richiedere l'emissione di un assegno circolare libero, sempre nel rispetto del limite di importo previsto dalla normativa in vigore.

Naturalmente resta in facoltà della Banca la valutazione in ordine al rilascio di libretto di assegni nell'ipotesi in cui tale possibilità sia prevista dal contratto di conto corrente.

Vi chiediamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, le clausole di cui **all'Art. 1) Deposito e revoche delle firme autorizzate e dei poteri di rappresentanza, comma 2° e 3°; Art. 2) Invio di corrispondenza ed elezione di domicilio; Art. 3) Convenzione di assegno; Art. 4) Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Riba e RID) comma 2°; Art. 5) Compensazione; Art. 6) Aperture di credito - punto c) ed f); Art. 7) Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, interessi di mora, comma 2° e 3°; Art. 7 bis) Commissione per gli affidamenti e commissione istruttoria veloce per gli sconfinamenti; Art. 8) Approvazione dell'estratto conto; Art. 12) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto; Art. 14) Recesso; Art. 15) Variazione delle condizioni contrattuali; Art. 16) Ordini del Correntista; Art. 19) Utilizzabilità del conto corrente anche in valuta diversa dall'euro, comma 2°; Art. 23) Oggetto e limiti del servizio; Art. 26) Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli; Art. 33) Norme per lo sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e/o sull'Estero; Art. 35) Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali - Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale; Art. 36) Soggetti destinatari - limiti di intestazione; Art. 37) Canone mensile - limite MARIO delle agevolazioni - specifiche sulle spese; Art. 38) Tassi di interesse applicati; Art. 39) Recesso dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" o sostituzione con altra tipologia di conto; Art. I) Modifica delle condizioni relative ai servizi di pagamento; Art. J) Tempi di esecuzione degli ordini; Art. K) Durata e recesso dal contratto quadro per le operazioni di pagamento.**

DOMICILIO ELETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 9 BIS E 9 TER DELLA LEGGE 386/90, INTRODOTTI DAL DLGS 507/99, PER L'EVENTUALE INVIO DI PREAVVISO DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE A EMETTERE ASSEGNI:

ROSSI MARIO VIA PALERMO, 28 20122 MILANO PD

Il presente esemplare di contratto viene consegnato al Correntista che ne dà apposita ricevuta nella lettera di riscontro ed accettazione e prende altresì atto che, essendo stampato su più fogli, gli stessi vengono uniti in sua presenza da apposito sigillo che ne garantisce la completezza e l'integrità.

Distinti saluti.

EURONOVATE
(Timbro e firma della filiale)

Spett.
EURONOVATE
Via Verdi, 215
20122 MILANO

Mittente

ROSSI MARIO
VIA ROMA,
20122 MILANO, MI

Data di stampa 11.11.2015
Data di accensione 11.11.2015
FILIALE MILANO
C/C n° 19 / 1052889
Intestato a: ROSSI MARIO
Codice IBAN: IT60X0542811101000000123456
VALUTA Euro

Tipologia di conto EURONOVATE PLUS

Accusiamo ricevuta della stimata Vostra di pari data che qui integralmente trascriviamo e sottoscriviamo per conferma ed accettazione in ogni sua parte.

"Con riferimento alla normativa sulla Trasparenza Bancaria e sui Servizi di Pagamento, relativamente al presente contratto il Cliente risulta rientrare nella categoria di Consumatore.

DOCUMENTO DI SINTESI N°. 1 DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE EURONOVATE PLUS

Il presente Documento di Sintesi contiene tutte le condizioni economiche applicate al contratto ed è unito allo stesso, in presenza del Cliente, per formarne parte integrante e sostanziale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del conto	Non previste
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Canone annuo del conto corrente	€ 96.00 (€ 8,00 addebitati mensilmente)
		N° di operazioni incluse nel canone annuo	- 60 Operazioni annue eseguite allo sportello (15 operazioni gratuite al trimestre) - illimitate se eseguite tramite canali alternativi allo sportello
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	Non previste
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	- € 1,50 per operazione allo sportello (classif. Gr. Operaz. 1); - esenti per operazioni eseguite tramite canali alternativi allo sportello (classif. Gr. Operaz. 4)
		Invio estratto conto	- Fino a € 2,65 con l'invio Cartaceo a seconda dei costi sostenuti dalla Banca per l'invio; - 0,00 € con l'invio tramite Internet
	Servizi di pagamento	Bonifico verso Italia e Ue fino a 50.000 euro (e anche oltre 50.000 euro) con addebito in c/c	Sportello € 4,00 Internet € 0,60 Telefono € 0,90
		Bonifico verso filiali ns banca fino a 50.000 euro (e anche oltre 50.000 euro) con addebito in c/c	Sportello € 3,25 Internet € 0,60 Telefono € 0,90
		Domiciliazione utenze	Comprese nel canone del conto

		VOCI DI COSTO				
		Decorrenza	Indice	Spread	TAN	TAE Per
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	<u>Importi</u> Per 6 mesi dall'accensione del c/c Tasso creditore 0,5000% 0,5009% annuo nominale Successivamente ai 6 mesi Tasso creditore 0,5000% 0,5010% annuo nominale				
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore 15,2500 % 16,1445% annuo nominale sulle somme utilizzate				
		Commissione per l'affidamento Trimestrale) 2,0000% annuo(0,500% dell'importo totale degli affidamenti concessi.				
		Altre spese: Spese per Visure Ipotecastiche Fino ad un max di € 100,00				
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore 15,2500 % 16,1445% annuo nominale sulle somme utilizzate				
		Commissione di istruttoria veloce – CIV - per sconfinamento inferiore o pari a € 500,00 se di 0,00 € (franchigia prevista dalla durata non superiore a 7 giorni consecutivi (per normativa) un MARIO di una volta per ciascun trimestre) - per sconfinamento inferiore o pari a € 100,00 0,00 € (franchigia iniziale prevista dalla Banca) - per ogni sconfinamento oltre le franchigie di cui sopra 35,00 € - per ulteriore accrescimento dello sconfinamento superiore a € 100,00 35,00 € - limite MARIO della CIV applicabile per trimestre 200,00 € L'importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo complessivo anche se derivante da più addebiti				
		Altre spese non previste				
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore 15,2500 % 16,1445% annuo nominale sulle somme utilizzate				
		Commissione di istruttoria veloce – CIV - per sconfinamento inferiore o pari a € 500,00 se di 0,00 € (franchigia prevista dalla durata non superiore a 7 giorni consecutivi (per normativa) un MARIO di una volta per ciascun trimestre) - per sconfinamento inferiore o pari a € 100,00 0,00 € (franchigia iniziale prevista dalla Banca) - per ogni sconfinamento oltre le franchigie di cui sopra 35,00 € - per ulteriore accrescimento dello sconfinamento superiore a € 100,00 35,00 € - limite MARIO della CIV applicabile per trimestre 200,00 € L'importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo complessivo anche se derivante da più addebiti				
		Altre spese non previste				

CAPITALIZZAZIONE	Periodicità	Trimestrale
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	Contanti	0 gg FISSI
	Assegni bancari stessa filiale	2 gg LAVORATIVI
	Assegni bancari altra filiale	4 gg LAVORATIVI
	Assegni circolari stessa Banca	2 gg LAVORATIVI
	Assegni circolari altri istituti / vaglia Banca	4 gg LAVORATIVI d'Italia
	Assegni bancari altri istituti	4 gg LAVORATIVI
Spese Tenuta Conto (addebitate in sede di ogni Liquidazione di Competenze) Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla trasparenza Bancaria (invio con modalità telematica – servizio "D.O.L. Documenti On Line): Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB) Commissioni per disposizioni permanenti di bonifico: n. 1 carta Prepagata Ricaricabile (quota di rilascio):		€ 0,00 0,00 € 0,00 € (qualunque sia la modalità di invio) comprese nel canone compresa nel canone

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

- Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla trasparenza Bancaria (invio in formato cartaceo) € 1,30
- Recupero spese postali busta normale € 0,00
- Recupero spese postali busta pesante € 0,00
- Bolli annuali per produzione Estratto Conto (Persone Fisiche) € 34,20
- Ritenuta Fiscale sugli Interessi Creditori come previsto dalla normativa vigente
- Il tasso d'interesse di mora è pari al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio (tasso) degli interessi legali (art. 1284 codice civile) in vigore al momento di calcolo del tasso di mora stesso, fatto salvo il rispetto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore

SERVIZI DI PAGAMENTO

ASSEGNI

Assegni Bancari ns. Banca (emessi e tratti su conti correnti in essere presso la Banca)

- Rilascio carnet assegni "non trasferibili": gratuito
- Rilascio carnet assegni "trasferibili": imposta di bollo pari a 1,50 euro per modulo di assegno (pari a 15 euro per carnet) data emissione
- Valuta estinzione (pagamento) assegno: € 20,00
- Commissione per la gestione assegni non pagati per mancanza fondi o altri motivi (a titolo di recupero forfetario di spese):

La Banca non rilascia moduli di assegni bancari singoli, ma solo libretti completi di 10 moduli.

Pertanto, qualora il Cliente, ricorrendo i presupposti di legge, abbia la necessità di trarre un unico assegno libero e non intenda chiedere il rilascio di un intero libretto di assegni (che comporterebbe l'addebito dell'imposta di bollo sopra indicata di 15 euro per tutti i 10 moduli) potrà, come alternativa, richiedere l'emissione di un assegno circolare libero, sempre nel rispetto del limite previsto dalla Normativa.

Assegni Circolari ns. Banca

- Emissione assegni circolari "non trasferibili": gratuita
- Emissione assegni circolari "trasferibili": imposta di bollo pari a 1,50 euro

Termini di Non Stornabilità per assegni negoziati presso la Banca

(anche eseguiti a mezzo Cassa Continua)

- Giorni per Assegni Bancari ns. Banca tratti sullo stesso sportello di versamento 3 gg LAVORATIVI
- Giorni per Assegni Bancari ns. Banca tratti su altre filiali 6 gg LAVORATIVI

Giorni per Assegni Circolari ns. Banca	3 gg LAVORATIVI
Giorni per Assegni circolari di altre Banche (anche a fronte di Riaccredito a seguito di segnalaz. Impagato CHT-Check Truncation)	7 gg LAVORATIVI
Giorni per Assegni Bancari di altre Banche (anche a fronte di Riaccredito a seguito di segnalaz. Impagato CHT-Check Truncation)	7 gg LAVORATIVI

Commissioni per Assegni negoziati ritornati protestati/insoluti/richiamati

Spese/commissioni applicate a seguito di restituzione assegni protestati da parte della Banca trattaria (alle quali vanno aggiunte le spese di protesto e la commissione interbancaria "cedente" nel caso di assegni di altre Banche)	1,500% con minimo di € 5,00 ed un MARIO di € 31,00 per ogni assegno
---	---

Spese/commissioni applicate a seguito di restituzione assegni insoluti/richiamati (alle quali vanno aggiunte eventuali spese telegrafiche, telefoniche, eventuali spese reclamate, più la commissione interbancaria "cedente" nel caso di assegni di altre Banche)	€ 6,20 per assegno
--	--------------------

Commissioni per Assegni emessi e/o negoziati all'Estero

(pervenuti per l'incasso)

Commissione omnicomprensiva

- per importi sino al controvalore di € 1.550,00	€ 13,00
- per importi superiori al controvalore di € 1.550,00	€ 24,00

Nota esplicativa su "Check Truncation"

La Check Truncation è la procedura tramite la quale è stata eliminata nei primi anni '90, la trasmissione cartacea – tra Banche – degli assegni bancari e circolari sotto un certo importo limite che attualmente è il seguente: – assegni bancari di importo fino a 3.000,00 euro
– assegni circolari di qualsiasi importo.

Quando gli assegni rientranti negli importi di cui sopra vengono versati presso la Banca negoziatrice, la stessa non li trasmette in cartaceo alla Banca trattaria, ma li trattiene presso di sé (cosiddetta "troncatura") trasmettendo alla trattaria solo un messaggio telematico contenente i dati descrittivi e contabili dell'assegno negoziato.

Tuttavia, qualora sul conto corrente di traenza non vi sia la provvista (cioè i fondi necessari per pagare l'assegno) o vi siano altri motivi legali di impedimento al pagamento, la Banca trattaria deve comunicare alla Banca negoziatrice il rifiuto del pagamento dell'assegno, tramite un apposito messaggio di impagato.

Ricevuto il messaggio di impagato, la Banca negoziatrice ha l'obbligo di inviare l'assegno cartaceo alla Banca trattaria per il tramite della Stanza di Compensazione, affinché la Banca trattaria proceda nei controlli e adempimenti necessari (eventuale protesto, ecc.). Detta presentazione in Stanza di Compensazione di assegno già "segnalato impagato in check truncation" costituisce un nuovo ciclo di incasso, con addebito dell'importo dell'assegno con contestuale riaccredito "salvo buon fine" e decorrenza dei nuovi termini di disponibilità e non stornabilità.

UTENZE (Commissioni per pagamenti eseguiti allo sportello)

- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Acqua	€ 2,95
- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Gas	€ 2,95
- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Luce	€ 2,95
- Commissioni per pagamento per c/c – Utenza Telefono	€ 2,95

ALTRO

- Commissioni per pagamento RAV ns. Banca	€ 1,60
- Commissioni per pagamento RAV di altre Banca	€ 1,60
- Commissioni per pagamento Bollettini Bancari ns. Banca	€ 0,80
- Commissioni per pagamento Bollettini Bancari di altre Banche	€ 0,80
- Commissioni per pagamento ICI	€ 1,29
- Commissioni per pagamento Utenze di Tesoreria	€ 1,00
- Commissioni per pagamento Contributi assistenziali	€ 1,55
- Commissioni per pagamento Altre Imposte	€ 2,58

Per i seguenti servizi di pagamento (vedi apposita sezione in calce al contratto):

- Bonifico, disposizione permanente di pagamento, ricarica carta telefonica, pagamento utenze (canone TV, bollo auto, e altri analoghi);
- *Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), R.I.D., Addebiti Diretti SDD, MAV (Pagamento Mediante Avviso), RAV (Ruoli Mediante Avviso), Bollettino Bancario, Bollettino Postale*
- carte di pagamento: carte di debito Bancomat/PagoBancomat, carte prepagate si applicano le seguenti spese/commissioni per:
 - la revoca del cliente di ordine/rifiuto dell'addebito: € 10,00 - la comunicazione motivata di rifiuto della Banca di esecuzione ordine: € 10,00
 - la richiesta del cliente di recupero fondi se identificativo inesatto (corrispondente a soggetto diverso): € 15,00, oltre alle eventuali spese reclamate dalla banca del beneficiario
 - la richiesta del cliente di contabile su operazioni eseguite: € 1,30
 - la richiesta del cliente di invio cartaceo del riepilogo mensile operazioni di pagamento: € 1,30

Commissioni/spese previste per il servizio Addebito Diretto – SDD per:

- ciascun addebito SDD CORE:	€ 0,00
- ciascun addebito SDD B2B:	€ 0,65

- la richiesta del cliente di recuperare – presso la banca del creditore- copia del mandato: € 15,00
- la richiesta del cliente di introdurre limiti al servizio con riguardo ai soggetti creditori, importi e periodicità: € 5,00 (alla prima richiesta e ad ogni successiva modifica)
- la richiesta del cliente di rimborso: € 4,00

VALUTE

Giorni per Versamento Contanti su conto	0 gg FISSI
Giorni per Versamento Assegni bancari stessa Filiale	0 gg FISSI
Giorni per Versamento Assegni bancari ns. Banca	0 gg LAVORATIVI
Giorni per Versamento Assegni circolari ns. Banca	1 gg LAVORATIVI
Giorni per Versamento Assegni circolari di altre Banche	1 gg LAVORATIVI
Giorni per Versamento Assegni bancari di altre Banche	3 gg LAVORATIVI
Giorni per riaccredito sbf assegni bancari/circolari di altre Banche segnalati pagati Check Truncation	0 gg
Giorni per Versamento a mezzo Cassa Continua di Contante, Assegni Bancari/Circolari ns. Banca	giorno di verbalizzazione
Giorni per Versamento a mezzo Cassa Continua di Assegni Bancari altre Banche	Verbalizzazione come per vers. allo sportello

Spesa per operazione:

L'importo addebitato quale spesa di scritturazione nell'estratto conto.

Spesa tenuta conto:

Spesa per la gestione del conto addebitata in sede di liquidazione periodica del medesimo.

Periodicità di liquidazione:

E' la cadenza periodica di calcolo degli interessi, indicata in contratto anche come "periodicità di capitalizzazione interessi", può essere trimestrale, semestrale o annuale, ma sempre uguale con riguardo agli interessi DARE e AVERE.

Valuta stabilita per legge

La valuta sui prelievi da conto corrente di contante, sui versamenti su conto corrente di contante, di assegni bancari tratti sulla stessa banca dove viene fatto il versamento, di assegni circolari emessi dalla stessa banca, è pari allo stesso giorno di effettuazione dell'operazione. (art. 120 Dlgs 385/93 -Testo unico leggi bancarie- e art. 22 Dlgs 11/2010).

FINE DOCUMENTO DI SINTESI

CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE EURONOVATE PLUS

Siamo lieti di comunicarVi che, a seguito della Vostra domanda, abbiamo aperto presso questa Banca, IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA indicato all'inizio della presente (in seguito per brevità denominato anche solo "conto"), che sarà regolato, sino a nuovo avviso, alle condizioni riportate nel presente contratto (in seguito per brevità sarete indicati come "Correntista").

Resta inteso inoltre che:

- in calce al presente contratto viene riprodotto il domicilio eletto dal Correntista per l'eventuale invio del preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni di cui agli artt. 9bis e 9ter della legge 386/90 introdotti dal Dlgs 507/99; detta elezione vale sia in ipotesi di contestuale rilascio di carnets di assegni, sia in ipotesi di rilascio successivo, ferma restando la possibilità di variazione del domicilio da comunicarsi con le modalità previste dalla legge (art. 2 delle norme del presente contratto);
- i nostri rapporti saranno disciplinati dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" che comprendono anche le "Norme che regolano i servizi di incasso e di accettazione di effetti e di assegni sull'Italia e sull'Estero" di seguito riportate, accettate e confermate;
- il presente contratto di conto corrente contiene – in calce- anche la sezione di "contratto quadro per le operazioni dei servizi di pagamento" (Dlgs 11/2010 - decreto di recepimento della normativa europea sui servizi di pagamento);
- il Correntista riveste la qualità di "consumatore" in quanto ha dichiarato di sottoscrivere il presente contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Dlgs 206/2005 "Codice del Consumo").

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

Art. 1) Deposito e revoche delle firme autorizzate e dei poteri di rappresentanza - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revoche, rinunce o modifiche siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. E' onere del Correntista comunicare dette revoche o modifiche prima alla persona interessata e successivamente, o contestualmente, alla Banca.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 2) Invio di corrispondenza ed elezione di domicilio - L'invio di lettere o di estratto conto, le eventuali notifiche, anche di atti giudiziari, e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto -anche con riguardo a quanto precisato nel presente

articolo relativamente all'adesione al servizio "Documenti on line" - presso il quale il Correntista elegge domicilio. Il Correntista è obbligato a comunicare per iscritto alla Banca la variazione del proprio indirizzo.

In via subordinata, in caso di irreperibilità del Correntista presso l'indirizzo di cui al comma precedente, si intende eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni e delle notifiche, presso la Casa del Comune in cui si trova l'ultimo indirizzo dichiarato dal Correntista medesimo. Ai sensi degli artt. 9bis e 9ter della legge 386/90, introdotti dall'art.34 del D.Lgs.507/99, per l'eventuale invio di "preavviso di revoca di sistema dell'autorizzazione a emettere assegni", il Correntista elegge domicilio all'indirizzo indicato in calce al presente contratto e si impegna a comunicare per iscritto alla Banca eventuali variazioni dello stesso con le modalità previste dalla legge. Poiché il 4° comma dell'art. 9bis legge 386/90 citata prevede che la comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto, il Correntista prende atto che tra le cause di impossibilità rientrano anche l'irreperibilità del medesimo e/o la "compiuta giacenza" della raccomandata.

Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Qualora l'intestatario del conto corrente, o anche solo uno dei cointestatari nel caso di cointestazione purché con facoltà disgiunta di operare, attivi la funzione "Documenti on line (all'interno del Servizio "atime" o di Remote Banking, se aderente), l'invio degli estratti conto, delle altre comunicazioni previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria, delle contabili o gli avvisi di diverse operazioni ecc. avverrà esclusivamente con la loro messa a disposizione tramite lo stesso servizio "atime" o di Remote Banking. Pertanto, in virtù di detta adesione, il Correntista non riceverà più in via cartacea gli estratti conto e gli altri documenti sopra indicati.

Qualora il presente conto corrente sia intestato a più persone e non tutti i cointestatari abbiano aderito al suddetto Servizio Documenti on line, il Correntista prende atto di quanto di seguito indicato: premesso che l'accesso ad "atime" è consentito solo da sistema di identificazione personale, tutti i cointestatari del conto corrente si obbligano - nell'ipotesi di adesione a Documenti on line - a garantire la messa a disposizione degli estratti conto e di tutti gli altri documenti consultabili on line a favore di quelli tra loro che non abbiano aderito al Servizio.

La Banca invierà apposito avviso ai cointestatari in ordine all'attivazione del Servizio Documenti on line da parte di uno o più di essi. Il Correntista può disattivare il servizio di "Documenti on line" mediante l'apposita funzione o facendone richiesta presso la Filiale; la disattivazione anche da parte di uno solo dei cointestatari comporta il ripristino dell'invio cartaceo degli estratti conto e degli altri documenti.

Qualora il Correntista chieda alla Filiale lo scollegamento del presente conto dal Servizio di Multicanalità o receda da quest'ultimo, e trattasi di conto corrente intestato ad una sola persona, la Banca ripristina l'invio cartaceo dei documenti.

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, è sufficiente che uno solo dei cointestatari mantenga il servizio di "Documenti on line" sul presente conto corrente perché non venga ripristinato l'invio cartaceo dei documenti.

Art. 3) Convenzione di assegno - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Correntista è tenuto a rilasciare la dichiarazione di non interdizione di cui all'art. 124 della legge Assegni (R.D. 1736/1933).

I moduli di assegno vanno ritirati allo sportello; se il Correntista ne richiede l'invio, questo sarà fatto a suo rischio e pericolo. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli, della cui perdita o sottrazione deve darne comunicazione scritta alla Banca. Detta comunicazione sarà opponibile alla Banca quando la stessa avrà potuto procedere al blocco degli assegni.

In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

Art. 4) Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Riba e RID)
L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli ed è disponibile non appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche, che non sempre coincidono con i termini di non stornabilità, anch'essi indicati nelle condizioni economiche.

Si precisa che la presentazione in Stanza di Compensazione di assegno già segnalato impagato in "check truncation" costituisce un nuovo ciclo di incasso, con storno del versamento iniziale, contestuale riaccredito salvo buon fine con applicazione dei giorni valuta indicati nelle condizioni economiche, nonché decorrenza dei nuovi termini di disponibilità e non stornabilità. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale o comunque alla stessa non imputabili, verificatisi presso la Banca medesima, presso società fornitrici di servizi di cui la Banca si avvalga e/o presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito internet della Banca, ecc.). La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.

Art. 5) Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, o presso terzi o accentrati in Monte Titoli/Banca d'Italia, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La compensazione di cui all'art. 1853 del codice civile è esclusa tra i saldi dei conti che fossero intestati quali "conto corrente di amministrazione fiduciaria" e i saldi dei conti che la stessa società fiduciaria intrattiene presso la Banca. La compensazione è altresì esclusa tra il conto corrente "separato" aperto ad un intermediario di assicurazione - in quanto tale - e quello personale del medesimo, ai sensi dell'art. 117, 3° comma, del Dlgs 7/9/2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni"). Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e quindi ancorché i crediti, seppure in monete o specie differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 6) Aperture di credito - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:

- a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- c) se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile o se sussista altra giusta causa.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso, con effetto immediato, dandone comunicazione al Correntista. Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre l'ammontare della somma messa a disposizione del Correntista o sospendere l'ulteriore utilizzo.

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Facoltà di recesso ha anche il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;

- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
- f) le norme sub **c)** e **d)** si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.

Art. 7) Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, interessi di mora - Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel presente contratto, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi di mora nella misura pattuita e indicata nel presente contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, se lecita, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Banca.

Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 7bis) Commissione per gli affidamenti e commissione istruttoria veloce per gli sconfinamenti

Come previsto dalla normativa in vigore, il contratto di apertura di credito (affidamento) può prevedere, quali unici oneri a carico del Correntista, il tasso di interesse e una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento medesimo, che non può superare lo 0,5 % per trimestre di detta somma (art. 117 bis del Dlgs 385/1993 -Testo Unico in materia bancaria e creditizia- successive modifiche e/o integrazioni e relative disposizioni applicative, in breve: "normativa in vigore").

Modalità di calcolo: la commissione per la messa a disposizione di somme (affidamento) è addebitata in conto corrente in sede di liquidazione (trimestrale o secondo eventuale altra diversa periodicità prevista contrattualmente), ed è calcolata in base alla seguente formula:

- importo dell'affidamento moltiplicato per il numero di giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nella sezione condizioni del presente contratto / diviso / il numero dei giorni che compongono l'anno solare.

Si precisa che la suddetta percentuale è indicata nel presente contratto sia su base annua che su base trimestrale. Per la determinazione dell'importo dell'affidamento è considerata la somma di tutte le linee di credito di affidamento in conto corrente concesse e in essere nel trimestre di riferimento (o, se diverso, nello specifico periodo di liquidazione).

I "giorni di disponibilità dell'affidamento" sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione, che si ripete nell'ambito della durata contrattuale dell'affidamento stesso.

Nel caso di periodo di liquidazione trimestrale, i trimestri solari sono: gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre.

Tranne il caso del primo trimestre nel corso del quale viene sottoscritto il contratto di affidamento o dell'ultimo trimestre durante il quale l'affidamento cessa per uno dei motivi contrattualmente previsti (ad esempio scadenza, rientro, recesso, revoca ecc.), i "giorni di disponibilità dell'affidamento" e il "numero di giorni di cui si compone il trimestre solare in corso" coincidono, sia nel fido a tempo determinato sia nel fido a revoca.

Limiti di utilizzo: il Correntista si impegna ad utilizzare solo le somme concessegli contrattualmente in affidamento dalla Banca o, in assenza di affidamento, le somme risultanti dal saldo creditore del proprio conto corrente, senza porre in essere alcun comportamento ad esempio tramite emissione di assegni o utilizzo di carte di pagamento - cui possa conseguire il superamento dei suddetti limiti. Anche l'utilizzo a seguito di scadenza dell'affidamento o revoca del medesimo è considerato "in assenza di affidamento".

Il mancato rispetto dei suddetti limiti comporta uno "sconfinamento" con riferimento alle somme di denaro utilizzate dal Correntista, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido"), o, in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Correntista ("sconfinamento in assenza di fido").

In relazione agli eventuali sconfinamenti il Correntista prende atto e accetta quanto segue:

- la Banca non è tenuta alla copertura di alcun utilizzo di conto corrente non pre-autorizzato e quindi, nel caso, ad esempio, di emissione di assegno da parte del Correntista per una cifra superiore all'importo a propria disposizione, la Banca non è tenuta al pagamento del medesimo, restando quindi nella facoltà della Banca rendere l'assegno impagato con le conseguenze di legge per il Correntista (R.D. 1736/1933, legge 386/1990 e altre disposizioni in materia);
- se, nell'ambito della propria attività discrezionale, la Banca, per evitare il protesto o altri eventi pregiudizievoli per il Correntista dovuti all'utilizzo oltre i limiti di cui sopra, provvede a pagare l'assegno mancante di fondi o in ogni caso a coprire analogo utilizzo non pre-autorizzato, comunque verificatosi, il Correntista autorizza ora per allora la Banca all'addebito in conto, oltre che dell'interesse debitore per utilizzi, a seconda dei casi, extrafido o in assenza di fido, anche di una "commissione di istruttoria veloce" per gli sconfinamenti, addebitata in sede di liquidazione periodica del conto.

In base alla normativa in vigore, la commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:

- è determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto,
- non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi,
- è l'unico onere applicabile in caso di sconfinamenti insieme al tasso di interesse debitore calcolato sull'ammontare dello sconfinamento,
- è applicata solo:
 - a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, secondo i casi e gli importi indicati nel Documento di Sintesi e che tengono conto delle procedure interne della Banca,
 - quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, - non è applicata se lo sconfinamento:
 - ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca,
 - non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualità di Consumatore, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
- se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il Consumatore beneficia dell'esclusione descritta al comma precedente per un MARIO di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

Art. 8) Approvazione dell'estratto conto - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, fatto salvo quanto previsto nella lettera D della sezione in calce al presente contratto dedicata ai servizi di pagamento con riferimento alla comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno prova nei confronti del Correntista nei casi previsti dalla legge.

Art. 9) Conto non movimentato - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.

Art. 10) Conto corrente in valuta estera - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero di ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca. **Art. 11)**

Poteri di rappresentanza dei cointestatori - Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'art. 1.

Art. 12) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatore, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatori in solido fra loro.

La facoltà di utilizzo disgiunto del conto non riguarda la possibilità di recedere dal contratto di conto corrente, la cui comunicazione alla Banca deve essere firmata da tutti i cointestatori.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del conto di cui al presente articolo, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul conto nei limiti previsti dalla normativa di legge vigente. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 13) Recesso - Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nel precedente articolo 6 per l'ipotesi di apertura di credito o di convenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso scritto di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, fatto salvo quanto previsto per il recesso dal contratto quadro dalla normativa sui servizi di pagamento (sezione in calce al presente contratto) alla lettera K.

Qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 1186 del cod. civ. opererà di diritto la decadenza dal beneficio del termine per cui la Banca potrà recedere dal rapporto di conto corrente e il Correntista - su semplice richiesta della Banca - dovrà immediatamente restituire tutto quanto dovuto.

Il Correntista prende atto che ricorrono detti presupposti anche nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo: l'apertura di procedure concorsuali, la richiesta di moratorie e l'elevazione di protesti, sequestri, pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie o decreti ingiuntivi.

In ogni caso il Correntista ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 13 bis) Recesso del Cliente nel caso di vendita a distanza - Anche nel caso in cui il contratto si sia concluso "a distanza" tra la Banca e il Cliente, quest'ultimo può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura, e quindi non solo se recede entro il termine di 14 giorni (o altro termine di favore) previsto dalla normativa sulle vendite a distanza vigente al momento del recesso.

In caso di recesso, il Cliente deve alla Banca solo le spese per i servizi eventualmente utilizzati.

Dette spese sono dovute dal Cliente in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 14) Conseguenze della cessazione della facoltà di emettere assegni - In caso di cessazione della autorizzazione ad emettere assegni o comunque della facoltà di disposizione, il Correntista prende atto di quanto segue:

- a) in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, il Correntista deve restituire tutti i moduli di assegno ancora in suo possesso, mentre la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del presente contratto, applicando anche la legge 386/90, come modificata dal Dlg 507/99, con l'iscrizione del Correntista nell'archivio previsto dalla legge (Centrale di Allarme Interbancaria) comportante la revoca di sistema per sei mesi dall'autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali;
- b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
- c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 15) Variazione delle condizioni contrattuali - Ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/93 ("T.U.B.") la Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni contrattuali applicate al conto corrente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Correntista.

La modifica si intende approvata ove il Correntista non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della variazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Correntista.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che i tassi creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al Correntista.

Come previsto dall'art. 127-bis del "T.U.B." la comunicazione di variazione effettuata ai sensi dell'art. 118 dello stesso è gratuita per il Correntista, indipendentemente dallo strumento impiegato per la comunicazione medesima.

Poiché ai soli servizi di pagamento disciplinati nell'apposita sezione del presente contratto (normativa PSD) non è applicabile l'art. 118 "T.U.B." ma l'art. 126-sexies, per la variazione condizioni si rinvia alla lettera I della citata sezione.

Art. 16) Ordini del Correntista - Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

Art. 17) Pubblicità e trasparenza delle condizioni - Reclami, ricorsi e Conciliazione - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n° 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) nonché al Dlgs 27/01/2010 n° 11 (recepimento Direttiva Europea sui servizi di pagamento -PSD) e successive integrazioni, modificazioni e norme di attuazione ed è soggetta alla Vigilanza della Banca d'Italia.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all'Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a reclamioridinari@popvi.it. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento.

Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it; o all'Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet.
Il ricorso alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" presso la Consob assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all'Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;
- ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it. Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l'art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 18) Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - È in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi dal Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'Art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Art. 19) Utilizzabilità del conto corrente anche in valuta diversa dall'euro

Sul conto corrente possono essere effettuate operazioni, oltre che in euro, anche nelle seguenti divise:

- Corona danese (DKK)	- Corona norvegese (NOK)	- Corona svedese (SEK)	- Dollaro australiano (AUD)
- Dollaro canadese (CAD)	- Dollaro USA (USD)	- Franco svizzero (CHF)	- Sterlina inglese (GBP)
- Yen giapponese (JPY)			

e in altre divise rese disponibili dalla Banca e pubblicate sull'apposito Foglio Informativo "Estero" a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito internet della stessa, in ogni caso fermo restando che dette operazioni avranno come valuta di riferimento l'unità monetaria di denominazione del conto corrente.

Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute sopra indicate.

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.

Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

Art. 20) Versamenti di banconote in valute diverse da euro e operazioni in euro e in divisa da/verso l'estero

Il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute sopra indicate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione nell'unità monetaria di denominazione del conto medesimo, al cambio corrente alla data dell'esecuzione dell'operazione, rispettivamente per le banconote estere e le divise estere.

Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle valute indicate all'art. 19, a favore del Correntista.

Per l'esecuzione delle suddette operazioni:

- vengono applicate al Correntista le commissioni di servizio e le altre condizioni economiche riportate sull'apposito Foglio Informativo "Estero" a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito internet della stessa;
- se il Correntista desidera effettuare più di una singola operazione della specie, dovrà sottoscrivere un "contratto quadro servizi estero".

Art. 21) Prelevamenti ed addebiti in valute diverse da euro e operazioni in euro e in divisa da/verso l'estero .

Tutte le disposizioni del Correntista, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute di cui all'art. 19, sono addebitate in conto, previa conversione della disposizione nell'unità monetaria di denominazione del conto medesimo, al cambio corrente alla data di esecuzione dell'operazione, rispettivamente per le banconote estere e le divise estere.

Per l'esecuzione delle suddette operazioni vale quanto indicato all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 22) Assegni in euro o in altre divise - Non è ammessa la correzione della moneta "euro" con altra divisa sui moduli di assegno.

Pertanto, per l'emissione di assegni in una delle monete indicate all'art. 19, il Correntista deve utilizzare l'apposito modulo per "assegni multidivisa", nel quale deve anche scrivere negli appositi spazi- la divisa nella quale intende emettere l'assegno.

SEZIONE SULLE NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO E DI ACCETTAZIONE DI EFFETTI E DI ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO (valevoli anche per gli effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati). Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia.

Art. 23) Oggetto e limiti del servizio - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

- a) La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo quelle dipendenti da:
 - 1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo, ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
 - 2) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
 - 3) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
 - 4) scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in ispecie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.
- b) La Banca non risponde neppure:
 - 1) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di assegni su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
 - 2) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.

La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

Art. 24) Incarico a Banca corrispondente - La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Art. 25) Anticipazioni di cassa - Ove a fronte dei crediti per i quali la Banca svolge il servizio di incasso ed accettazione di effetti sull'Italia vengano da essa accordate al Cliente delle anticipazioni di cassa, l'importo dei crediti sarà accreditato al salvo buon fine (s.b.f.) anche a maturazione di valuta, con o senza disponibilità, ed essi si intendono ceduti alla Banca pro solvendo a maggior garanzia di ogni sua ragione creditoria. Conseguentemente le somme che perverranno presso la Banca a seguito del pagamento dei crediti del Cliente saranno versate nel suo conto corrente a decurtazione dei crediti concessi, nonché degli interessi, commissioni, accessori, spese e quanto altro. In tali casi si renderà applicabile il precedente Art. 5). Il mancato pagamento anche di uno solo degli appunti o degli effetti scontati o accreditati s.b.f. o il venir meno anche parziale delle garanzie generiche o specifiche che assistono il credito, oppure l'esistenza di protesti cambiari o di azioni esecutive o la pronunzia di provvedimenti ingiuntivi o di sequestro a carico del cedente, dello scontatario o di uno qualsiasi degli obbligati cambiari, o di coloro che sono comunque designati a pagare gli appunti, consentirà alla Banca di chiedere l'immediato pagamento di tutti gli effetti ed appunti presentati, ivi compresi quelli di futura scadenza e quelli scaduti di cui non si conosce l'esito. Rimane fin d'ora convenuto che, sugli eventuali effetti insoluti, gli interessi saranno dovuti al tasso applicato per gli scoperti in conto corrente; qualora il conto corrente venisse estinto, sugli insoluti verrà applicato il tasso di mora di cui al presente contratto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la Banca si sia avvalsa.

Art. 26) Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli - La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 27) Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente - Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 28) Ordini di proroga di scadenza effetti - Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 29) Pagamento mediante assegni - Nel caso di effetti in euro o in valuta estera pagabili mediante assegni di banca, specificata o meno, la Banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 30) Effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero - Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, la Banca (o il Corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento: in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Art. 31) Mancato ritiro di documenti - Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce: tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quanto altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno, senza propria responsabilità.

Art. 32) Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Estero - I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. In particolare, le Banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari.

Inoltre, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 33) Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'Estero - Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalle Banche - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - esclusivamente a carico e rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme stabilite sopra ad esclusione di quelle previste dall'art. 28 - per i servizi di incasso e accettazione. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;
- 3) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

SEZIONE SULLE NORME COMUNI AI SERVIZI "CONTI CORRENTI" E "INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI E DI ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO."

Art. 34) Movimentazione del conto Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra Banca e Correntista titolare del conto ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Correntista medesimo sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista, resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Correntista; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Correntista copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 35) Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali - Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Al presente contratto si applica la legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, Foro competente sarà quello del Correntista in quanto riveste la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art.

3 Dlgs 206/2005 ("Codice del Consumo").

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, il Correntista accetta la giurisdizione italiana.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti a detti rapporti e all'uso della presente sono a carico del Correntista.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del Dlgs 6/9/2005 n. 206 ("Codice del Consumo"); non producono effetto, pertanto, le clausole del presente contratto che possano essere ritenute in contrasto con il suddetto decreto.

Dal momento della richiesta di chiusura del rapporto e della restituzione alla Banca, da parte del Correntista, dei materiali riguardanti i servizi regolati sul conto corrente (ad esempio la carta di debito, la carta di credito, i moduli di assegni bancari, ecc.), la Banca ha al MARIO 90 giorni per chiudere il conto stesso.

Il termine MARIO è indicativo nel senso che, in mancanza di complessità dovute a rapporti collegati al conto da chiudere, l'operazione di chiusura può avvenire in tempi molto più brevi, così come potrebbe eccezionalmente essere superato a causa del protrarsi delle situazioni che ne impediscono la chiusura (ad esempio per pratiche di successione in corso).

SEZIONE CONTENENTE NORME PARTICOLARI PER IL CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO

Art. 36) Soggetti destinatari – limiti di intestazione

Il "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" è destinato solo alle persone fisiche che non siano intestatarie né cointestatarie di conto corrente presso la Banca e che lo utilizzino per esigenze personali/familiari, comunque al di fuori della propria attività di impresa o professionale.

Affinché il "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" possa essere cointestato tra più persone, è necessario che tutti i cointestatori soddisfino i requisiti di cui al comma precedente e quindi nessuno:

- deve essere già intestatario o cointestatario di altro conto corrente presso la Banca, -

deve utilizzare il conto per la propria attività economica.

Qualora il Correntista intendesse utilizzare il Conto per finalità diverse da quelle previste nel presente articolo, dovrà chiedere alla Banca la modifica del tipo di conto come indicato al successivo articolo.

Qualora la Banca per qualsiasi motivo rilevi di fatto l'utilizzo del conto per finalità non consentite, come sopra indicato, ha la facoltà di invitare il Correntista alla modifica del tipo di conto e in caso di rifiuto, di modificare di propria iniziativa il presente conto trasformandolo in conto ordinario a condizioni standard (come da Foglio Informativo a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicato sul sito Internet della medesima).

Art. 37) Canone mensile - limite MARIO delle agevolazioni – specifiche sulle spese

Il Correntista si impegna a corrispondere un canone mensile, autorizzandone fin d'ora l'addebito sul conto corrente sopraindicato, al primo di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in corso al momento di accensione del conto corrente "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO".

Per quanto attiene alle agevolazioni previste sulle carte, il Correntista può godere, qualunque sia il numero dei cointestatori, delle agevolazioni previste dal presente rapporto, limitatamente alla prima carta richiesta per ciascuna tipologia di quelle ammesse. I tipi di carte che fruiscono delle agevolazioni sono descritti nel Foglio Informativo a disposizione della clientela nelle Filiali e sul sito della Banca. Rimane ferma, comunque, la consueta valutazione discrezionale da parte della Banca in ordine alla concessione delle carte medesime.

Se l'intestatario o i cointestatori del "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" dovessero essere anche intestatari di altri conti o rapporti (accesi successivamente) che prevedono degli sconti/agevolazioni sugli stessi prodotti presi in considerazione dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO", gli sconti/agevolazioni non sono cumulabili, ma verrà applicato lo sconto/agevolazione più favorevole. Nella sezione Condizioni del presente contratto la voce "spesa per operazione" si riferisce alla spesa per la registrazione nell'estratto conto che viene addebitata per ogni operazione richiesta ed effettuata presso gli sportelli della Banca.

Le operazioni non richieste presso gli sportelli della Banca, cioè quelle eseguite tramite canali alternativi allo sportello quali ad esempio il servizio di multicanalità della Banca medesima, qualora il Correntista vi abbia aderito, il Bancomat o il Servizio P.O.S. o quelle che avvengono in via automatica (ad es. addebiti continuativi di utenze), non sono soggette alla suddetta "spesa per operazione" e cioè alla spesa della relativa registrazione nell'estratto conto.

Si specifica inoltre che, sempre nella citata sezione Condizioni, la descrizione "N. Operazioni gratuite" ha il seguente significato:

- per "Operazioni" si intendono le sole operazioni richieste ed effettuate presso gli sportelli della Banca,
- per "gratuite" si intende che per ognuna di esse, fino al raggiungimento del numero indicato (60 annue-15 per trimestre) la Banca non addebita la "spesa per operazione". In altre parole, a fronte di 15 operazioni effettuate allo sportello nel trimestre, il Correntista non vedrà addebitata in estratto conto la relativa spesa di registrazione sopra menzionata e denominata "spesa per operazione".

Detta voce "N. Operazioni Gratuite" è espressa su base annua (60 all'anno) ed è applicata in 15 operazioni gratuite per trimestre. Se il Correntista effettua meno delle 15 operazioni di sportello nel trimestre, il numero di operazioni gratuite non godute non sarà cumulabile al numero di operazioni gratuite del trimestre successivo.

Art. 38) Tassi di interesse applicati

I tassi di interesse creditorî applicati per i primi 6 mesi dall'accensione del Conto SemprePiù Rendimento ed indicati nel presente contratto sono fissi e invariabili.

Come descritto nella medesima sezione Condizioni, gli stessi tassi di interesse creditorî variano a seconda della giacenza, trattandosi di una remunerazione per fasce di scaglioni.

Dopo lo scadere dei suddetti sei mesi, la Banca applicherà al conto il tasso indicato nel presente contratto (cosiddetto "tasso a regime"), senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, salvo quanto precisato al comma successivo.

Il Correntista prende atto che il suddetto tasso a regime potrà essere variato dalla Banca, in senso sia peggiorativo che migliorativo nel momento iniziale della sua applicazione e/o durante la vita del rapporto di conto, qualora ricorra un giustificato motivo, quale, a titolo esemplificativo, interventi di politica monetaria, ai sensi del 4° comma dell'art. 118 Dlgs 385/93, o modifiche significative all'interno delle condizioni del Mercato Finanziario che costringano la Banca a rivedere i tassi applicati. Laddove dette condizioni, o analoghe, ricorressero, la Banca ne darà comunicazione con il preavviso previsto dall'art. 118 TUB citato, come da precedente articolo 15 (variazione delle condizioni contrattuali).

Art. 39) Recesso dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" o sostituzione con altra tipologia di conto

Qualora il Correntista intenda recedere dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO", deve farne richiesta/comunicazione scritta alla Filiale presso la quale è acceso detto conto, a firma di tutti i cointestatori nel caso di conto cointestato.

Qualora intenda solo modificare la tipologia di conto, è sufficiente che il Correntista ne faccia richiesta, anche verbale, alla Filiale e sottoscriva il contratto relativo al nuovo conto. Anche in questo caso è necessario l'intervento di tutti i cointestatori, che devono sottoscrivere il nuovo contratto.

In ogni caso, con il recesso o comunque la cessazione del "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" decadono automaticamente le condizioni agevolate previste dal medesimo.

Art. 40) Condizioni economiche applicate al contratto e agli eventuali servizi accessori

Le condizioni economiche applicate al presente contratto sono riportate nel Documento di Sintesi unito allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale.

Alcuni degli eventuali servizi accessori citati nell'offerta del presente conto corrente, quali ad esempio la carta di debito o di credito e/o il servizio di internet banking e phone banking (servizio di multicanalità atime), richiedono la firma di un apposito contratto da parte del Correntista per essere attivati.

Pertanto, le condizioni economiche del servizio saranno esplicitate nel Documento di Sintesi unito al relativo contratto, e saranno aggiornate alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del cliente, che può decidere di richiedere il servizio anche in momenti successivi alla firma del presente contratto di conto.

In ogni caso, le condizioni economiche attualmente in vigore per i servizi accessori che vengono di norma offerti a condizioni agevolate per i sottoscrittori del presente contratto sono illustrate nel Foglio Informativo relativo al presente conto corrente a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima.

Art. 41) Informazioni al Correntista

Con riferimento a diverse normative in vigore (antiriciclaggio, Trasparenza Bancaria ecc.) la Banca informa il Correntista di quanto di seguito esposto.

SEZIONE DEDICATA ALLE REGOLE CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE – “Contratto Quadro” Digs 11/2010.

La presente sezione disciplina le regole relative all'erogazione di servizi di incasso e pagamento tra la Banca e il Correntista in conformità del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 di recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento – “Payment Services Directive”- (in seguito per brevità anche “Decreto” o “normativa PSD”).

Ai servizi disciplinati nella presente sezione si applicano anche le altre clausole del contratto di conto corrente in quanto compatibili con le norme speciali di questa stessa sezione.

REGOLE COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. A) Tipologia di servizi di pagamento - Ambito territoriale di applicazione della “normativa PSD”

La normativa PSD si applica ai servizi di seguito indicati per l'attivazione di alcuni dei quali è necessario che il Correntista sottoscriva uno specifico contratto che ne disciplina l'operatività:

- Bonifico, disposizione permanente di pagamento, ricarica carta telefonica, pagamento utenze (canone TV, bollo auto, e altri analoghi);
- *Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), R.I.D., Addebiti Diretti SDD, MAV (Incasso Mediante Avviso), RAV (Ruoli Mediante Avviso), Bollettino Bancario, Bollettino Postale;*
- carte di pagamento: carte di debito Bancomat/PagoBancomat, carte prepagate.

La predetta normativa:

- non si applica a cambiali e assegni, né alle operazioni di pagamento aventi finalità di investimento o comunque collegate all'amministrazione di strumenti finanziari;
- si applica sia ai pagamenti nazionali, sia a quelli da e verso gli Stati membri dell'“Unione Europea” nonché all'Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposti in euro o in una delle divise degli Stati membri non aderenti all'EUR qualora le operazioni in tali divise non diano origine a negoziazione (esempio pagamenti da un conto in Sterline inglesi ad un altro conto espresso nella stessa divisa).

Art. B) Spese e tassi di cambio

La Banca, in relazione alle attività di seguito indicate, si riserva il diritto di applicare le relative spese il cui importo è riportato nel Documento di Sintesi del presente contratto:

- gestione della revoca da parte del Correntista di un ordine di pagamento e rifiuto da parte del Correntista di un addebito diretto; - comunicazione motivata di rifiuto esecuzione ordine da parte della Banca;
- tentativo di recupero dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento eseguita sulla base di IBAN erroneamente indicato dal Correntista stesso;
- richiesta specifica di contabile su operazioni eseguite.

Quando la Banca trattiene le proprie spese/commissioni dall'importo ricevuto, prima di accreditarlo sul relativo conto corrente del beneficiario, nelle informazioni rese al Correntista essa indica le spese separatamente dall'importo trasferito.

La Banca, nel caso di operazioni di pagamento che non comportano conversioni valutarie, applica al Correntista le spese previste dal contratto che regola dette operazioni nel rispetto del criterio, previsto dal D. Lgs 11/2010, secondo il quale il pagatore ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla propria banca (criterio “SHARE”).

Per le operazioni che richiedono una conversione di divisa la Banca applicherà il proprio “listino cambi” relativo alla giornata e al momento di esecuzione.

Il listino cambi è a disposizione della clientela presso le Filiali e contiene l'avviso che la Banca applica il valore del cambio valuta aggiornato ogni pochi minuti, determinato sulla base delle quotazioni di mercato applicando i differenziali pubblicati sul Foglio Informativo - a disposizione presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima - e sul “listino cambi” stesso.

Nel caso di recesso le spese periodiche vengono addebitate proporzionalmente ai mesi goduti. **Art.C)**

Informazioni in merito alle singole operazioni di pagamento ed al presente contratto

- La Banca mette a disposizione gratuitamente al Correntista, presso la Filiale o tramite il servizio di “Documenti on line” (se sottoscritto), il riepilogo mensile delle informazioni relative alle operazioni di pagamento addebitate o accreditate sul conto corrente di cui al presente contratto.

Su specifica richiesta del Correntista, la Banca:

- fornisce gratuitamente, in qualsiasi momento del presente rapporto contrattuale, il testo aggiornato del presente contratto nonché del Documento di Sintesi in quanto parte integrante dello stesso;
- invia il riepilogo mensile di cui sopra o apposita contabile relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita, per la quale la Banca preveda la produzione di contabili, riservandosi di applicare le spese riportate nel Documento di Sintesi unito al presente contratto nonché sul relativo Foglio Informativo a disposizione presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima.

Art. D) Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto

Allo scopo di ottenere la rettifica di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Correntista che ne venga a conoscenza deve darne comunicazione per iscritto alla Banca senza indugio e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di correntista pagatore, o dalla data di accredito, nel caso di Correntista beneficiario.

Il termine di 13 mesi non si applica nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Correntista le informazioni obbligatorie relative all'operazione di pagamento, previste dalla normativa in materia di Trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento (D.Lgs. 385/1993).

L'ordine di pagamento disposto dal Correntista si ritiene eseguito correttamente quando è eseguito in conformità all'ordine e alle istruzioni (es IBAN) impartite dal Correntista stesso.

ART. E1) Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

Qualora il Correntista neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

Art. E2) Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. D, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al Correntista l'importo dell'operazione medesima riportando il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

In caso di motivato sospetto di frode la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma dandone immediata comunicazione al Correntista.

Inoltre, il rimborso di cui sopra non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un tempo successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in detta ipotesi, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Correntista la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. F) Responsabilità della Banca per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni

Nei casi illustrati alle seguenti lettere F 1) e F 2), la Banca è responsabile di tutte le spese ed interessi imputati al Correntista medesimo a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Art. F 1) Operazioni di pagamento in cui il Correntista rivesta la qualità di pagatore e disposte dallo stesso

Nel caso di operazioni di pagamento disposte dal Correntista, la Banca è responsabile nei suoi confronti della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che:

- la Banca non sia in grado di provare al Correntista e alla banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- l'operazione non sia stata autorizzata dal Correntista;
- l'identificativo unico (IBAN) indicato dal Correntista pagatore risulti inesatto;
- ricorrano il caso fortuito o forza maggiore o casi in cui la Banca ha agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Se vi è responsabilità in capo alla Banca ai sensi del comma precedente, la Banca stessa rimborsa senza indugio al Correntista l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

Nei casi sopra descritti, il Correntista può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento, restando salvo il diritto del Correntista di rettifica.

Se l'identificativo unico fornito dal Correntista è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Correntista anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, addebitando al pagatore le spese sostenute per il recupero dei fondi come indicato all'art. B del presente contratto.

La Banca non è comunque responsabile in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. F 2) Operazioni di pagamento in cui il Correntista rivesta la qualità di beneficiario

Solo nel caso in cui la banca del pagatore abbia provato allo stesso e alla Banca del Correntista beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente alle disposizioni ricevute, la Banca mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.

Art. G) Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite, ed autorizzate dal Correntista

Nell'ipotesi in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (Addebito Diretto o RID) sia stata già addebitata nel conto corrente, il Correntista debitore può chiedere alla Banca, entro otto settimane dalla data dell'addebito, lo storno dell'intero importo addebitato quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a. nell'autorizzazione non sia stato specificato l'importo esatto dell'operazione;

b. l'importo addebitato superi l'importo che il Correntista avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente contratto e delle circostanze di fatto del caso.

La Banca si riserva la facoltà di chiedere al Correntista, di indicare e/o esibire circostanze di fatto che comprovino l'esistenza delle condizioni sopra indicate.

Il Correntista non ha diritto allo storno di cui sopra nel caso in cui abbia dato l'autorizzazione all'incasso direttamente alla Banca e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione, le informazioni relative all'operazione di pagamento siano state fornite al Correntista, o messe a sua disposizione, dalla Banca o dallo stesso beneficiario, almeno quattro settimane prima della scadenza dell'operazione.

La Banca procede allo storno entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del Correntista o, entro lo stesso termine di dieci giorni, rifiuta lo storno dandone le motivazioni ed indicando gli enti cui il Correntista, ove non accetti le motivazioni, può rivolgersi per avanzare un reclamo.

Art. H) Comunicazione motivata di rifiuto dell'esecuzione di un ordine di pagamento

Quando nei casi stabiliti dal presente contratto o in presenza di un vincolo di carattere legale o amministrativo gravante sul conto corrente, la Banca debba rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Correntista, sono comunicati senza indugio al Correntista stesso, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge.

Per la comunicazione la Banca può addebitare al Correntista le spese previste nel Documento di Sintesi del presente contratto.

Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

La Banca si riserva, nell'ambito della propria gestione operativa, di non verificare sempre contestualmente alla ricezione materiale allo sportello di un ordine cartaceo la presenza della necessaria provvista per eseguirlo o di altri elementi rilevanti per la sua esecuzione. Pertanto, una volta verificata la mancanza dei requisiti essenziali per l'esecuzione, ne dà comunicazione al Correntista come sopra indicato.

Art. I) Modifica delle condizioni relative ai servizi di pagamento

Ai sensi dell'art. 126-sexies "T.U.B." con riferimento ai soli servizi di pagamento di cui alla presente sezione, la Banca di riserva la facoltà di modificare unilateralmente - se sussiste un giustificato motivo - le condizioni contrattuali, con un preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Correntista, contenente in modo evidenziato la formula "proposta di modifica del contratto".

Le modifiche si considerano accettate dal Correntista a meno che lo stesso non comunichi alla Banca - entro la data prevista per la loro applicazione - che non intende accettarle. Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese o altri oneri.

Art. J) Tempi di esecuzione degli ordini

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, 1° comma, del Decreto (come modificato dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011) se l'ordine di pagamento (ad esempio: bonifico) è ordinato su supporto cartaceo, la banca dell'ordinante è tenuta a far pervenire l'importo dell'ordine alla banca del beneficiario entro due giorni operativi successivi alla ricezione dell'ordine stesso.

Inoltre, per gli ordini di pagamento multipli (cartacei o su supporto magnetico), il Correntista:

- accetta che fino al 1° gennaio 2012 l'accredito alla banca del beneficiario avvenga entro 4 giornate operative dalla ricezione (facoltà riconosciuta alla Banca dall'art. 20, 1° comma, del Decreto),

- prende atto che dal 1° gennaio 2012 si applica quanto previsto dal precedente primo comma e quindi la banca dell'ordinante è tenuta a far pervenire l'importo dell'ordine alla banca del beneficiario entro due giorni operativi successivi alla ricezione dell'ordine stesso. Il Correntista prende altresì atto che la Banca, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia impartito in via telematica (per il tramite del servizio di multicanalità, privati o imprese, o per il tramite di carta di debito o prepagata), accredita l'importo alla banca del beneficiario entro la fine del primo giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine stesso. Si precisa che il "giorno operativo" di solito coincide con quello lavorativo per le banche.

Art. K) Durata e recesso dal contratto quadro per le operazioni di pagamento

Come indicato al precedente Art. 13, il presente contratto di conto corrente, contenente anche la sezione di contratto quadro per le operazioni dei servizi di pagamento, è a tempo indeterminato. Il Correntista può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

La Banca può recedere dal contratto - con riferimento alla presente sezione - con un preavviso di almeno due mesi dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Correntista.

In caso di recesso, da parte del Correntista o dalla Banca, le spese per i servizi effettuati sono dovute dal Correntista in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. L) Legge applicabile, Foro competente -Reclami e Ricorsi - Sanzioni amministrative a carico della Banca per violazioni di legge

Per la legge applicabile, il Foro competente, la giurisdizione, i reclami ecc. si rinvia rispettivamente a precedenti articoli 35 e 17. Nel Decreto e nel Testo Unico Leggi Bancarie (Dlgs 385/1993) sono previste delle sanzioni amministrative per le eventuali violazioni della banca alle norme sui servizi di pagamento di cui alla presente sezione.

REGOLE SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO SERVIZIO DI PAGAMENTO

Si precisa che per SEPA si intende l'Area Unica dei Pagamenti in Euro che comprende ventisette paesi dell'Unione Europea, più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera

Art. M 1) VERSAMENTI DI CONTANTE

La Banca applica al versamento di contante, espresso nella stessa valuta del conto corrente di accredito, data valuta e disponibilità nella stessa giornata in cui ha ricevuto il versamento.

Art. M 2) BONIFICO IN ARRIVO/ACCREDITO (CORRENTISTA BENEFICIARIO)

Nell'ambito di un bonifico - che è un trasferimento di fondi tra soggetti - il Correntista può rivestire il ruolo di "beneficiario" e quindi ricevere i fondi con accredito sul proprio conto corrente secondo le regole illustrate nel presente contratto.

Il conto di partenza può trovarsi presso la stessa o un'altra banca rispetto al conto corrente del Correntista creditore. Il trasferimento può pervenire nella stessa valuta del conto corrente o in altra divisa.

L'accreditamento verrà effettuato dopo che la Banca avrà accertato con esito positivo l'assenza di vincoli o impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale.

Affinché il conto corrente venga correttamente accreditato è necessario che il Correntista abbia fornito al soggetto ordinante il bonifico:

- IBAN (International Bank Account Number codice identificativo della banca e del conto del debitore), cioè codice identificativo unico del conto del beneficiario del bonifico. Il codice IBAN del conto corrente disciplinato dal presente contratto è indicato: nel frontespizio del contratto stesso, nell'estratto conto periodico del correntista, nei nuovi carnet di assegni (sulla copertina) ed è visualizzabile mediante il servizio di multicanalità, se sottoscritto dal correntista;
- nome, cognome, ragione sociale del beneficiario che deve coincidere con il titolare del conto corrente di accredito; - BIC (Business Identifier Code), nel caso di bonifico "estero" (cioè proveniente da Banca estera); - importo del pagamento; - divisa del pagamento.

In caso di non conformità fra il nominativo beneficiario e l'IBAN indicati nel bonifico, prevale sempre il codice IBAN.

L'importo del bonifico viene accreditato nella data di ricevimento, da parte della Banca stessa, dei fondi inviati dalla banca dell'ordinante, con pari valuta.

Salvo diverse disposizioni di legge, qualora il bonifico sia denominato in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, l'accreditamento verrà effettuato, anche in termini di data valuta, in concomitanza con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.

Il correntista può chiedere in qualsiasi momento lo storno dell'accredito eseguito tramite bonifico.

Art. M 3) BONIFICI IN PARTENZA/ADEBITO (CORRENTISTA PAGATORE/ORDINANTE)

Nell'ambito di un bonifico - che è un trasferimento di fondi tra soggetti - il Correntista può rivestire il ruolo di "pagatore" e quindi ordinare l'addebito sul proprio conto corrente dei fondi da trasferire secondo le regole illustrate nel presente contratto.

Il trasferimento può avvenire nella stessa divisa (bonifico in euro) del conto corrente o in altra divisa (bonifico in divisa, il quale peraltro non rientra nello schema SEPA).

Il conto di destinazione viene trovato presso la stessa o un'altra banca rispetto al conto corrente del pagatore.

Il Correntista si impegna a predisporre sempre la provvista necessaria sul conto corrente perché la Banca possa dare esecuzione agli ordini di bonifico impartiti dal cliente medesimo. **Come ordinare un bonifico**

Il Correntista può impartire l'ordine alla Banca presso la Filiale, sottoscrivendo l'apposito modulo, o tramite il canale telematico se ha sottoscritto l'apposito contratto.

Per eseguire il bonifico è necessario indicare alla Banca:

- IBAN;
- nome, cognome, ragione sociale del beneficiario;
- BIC (Business Identifier Code), nel caso di bonifico "estero" (cioè diretto a Banca estera) o nazionale se viene utilizzato lo schema SCT (SEPA CREDIT TRANSFER). Dopo il 1/02/2014 per le operazioni di pagamento nazionali SCT e dopo il 1/02/2016 per quelle transfrontaliere le banche non possono più richiedere il BIC;
- importo del pagamento;
- divisa del pagamento;
- la località del beneficiario.

In caso di non conformità fra il nominativo beneficiario e l'IBAN indicati nel bonifico, prevale sempre il codice IBAN. Nell'ipotesi in cui l'IBAN fornito dal Correntista risulti errato, la Banca non è responsabile ai sensi dell'art. F della presente sezione.

Per i Paesi nei quali non è ancora stato introdotto l'IBAN è necessario indicare il numero di conto, le coordinate bancarie e gli altri elementi sopra indicati.

Per le banche non codificate da BIC è necessario indicare la denominazione, l'indirizzo ed eventuali codici identificativi bancari.

Revocabilità da parte del Correntista di un ordine di bonifico

L'ordine del bonifico è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.

Il correntista ha diritto di revocare l'ordine di bonifico, nella stessa forma in cui è stato dato l'incarico, entro la fine della giornata operativa precedente il giorno indicato dal Correntista medesimo per l'esecuzione dell'operazione, nell'ipotesi in cui lo stesso Correntista abbia richiesto che l'esecuzione del bonifico sia avviata in una data futura.

La Banca può addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del correntista, come indicato nel Documento di Sintesi del presente contratto.

Ricezione da parte della Banca di un ordine di bonifico

La data di ricezione dell'ordine è la data in cui l'ordine di bonifico perviene alla Banca.

Se l'ordine perviene alla Banca:

- in una giornata non operativa (come può accadere in caso di ordine impartito tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto "CUT-OFF", l'ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.

La tabella degli orari limite "CUT-OFF" è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.

Inoltre, se il cliente indica nell'ordine una determinata data quale "Data Esecuzione", l'ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno indicato quale "Data esecuzione", che non può essere antecedente la data di ricezione dell'ordine da parte della Banca.

Dal momento della ricezione, decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento.

Fermo quanto sopra esposto, il momento di ricezione dell'ordine in una divisa diversa da quella del conto corrente, coincide, anche in termini di data valuta, con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico.

Tempi massimi di esecuzione di un ordine di bonifico

Si rinvia alla lettera J) della presente sezione, aggiungendo in questo articolo delle informazioni relativi ai bonifici disposti in divisa. Fatte salve contrarie disposizioni di legge, per i bonifici denominati da una divisa diversa dall'euro e diretti verso banche di Paesi appartenenti all'Unione Europea, o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, il Correntista accetta che, a partire dal momento della ricezione dell'ordine, la Banca potrà accreditare l'importo del bonifico alla banca del beneficiario con "valuta forex". Per "valuta forex" si intende la valuta internazionale di regolamento corrispondente di norma a 2 giorni lavorativi internazionali (definiti in base alle possibili festività nelle piazze estere di contrattazione della divisa).

Art. M 4) APERTURA E ADDEBITO DI ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO

Il Correntista può conferire un ordine permanente (fino a revoca) alla Banca di eseguire -alle scadenze convenute- un bonifico del medesimo importo a favore di uno specifico conto corrente.

L'ordine va impartito in Filiale, sottoscrivendo l'apposito modulo, o tramite il canale telematico se il Correntista ha sottoscritto il relativo contratto. Il Correntista può:

- richiedere la modifica successiva al primo incarico dei seguenti elementi dell'ordine permanente: importo, beneficiario, motivo del pagamento e conto di accredito;
- indipendentemente dalle scadenze indicate, revocare l'ordine permanente in qualsiasi momento, nella stessa forma in cui è stato dato l'incarico alla Banca, con la conseguenza che le eventuali successive operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate;
- revocare i singoli pagamenti non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione. La Banca può addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del correntista, come indicato nel Documento di Sintesi del presente contratto.

Art. M 5) GIROCONTO

Il giroconto è il trasferimento di somme tra conti correnti intestati allo stesso nominativo presso la stessa Banca.

Per il giroconto valgono le stesse regole del bonifico con l'eccezione che l'accredito sul conto corrente del beneficiario avviene nello stesso giorno operativo in cui viene addebitato il conto corrente di pagamento.

Art. M 6) PRELIEVO E PAGAMENTO TRAMITE CARTE DI PAGAMENTO

Il Correntista può disporre del proprio conto corrente anche tramite carte di debito e carte di credito.

Le disposizioni impartite con questi strumenti vengono addebitate e contabilizzate secondo quanto previsto nei rispettivi contratti.

Art. M 7) RICARICA CARTA PREPAGATA

Il Correntista può disporre addebiti sul proprio conto corrente anche per ricaricare le carte prepagate della Banca.

L'importo di ricarica viene addebitato il giorno di esecuzione della ricarica stessa.

Per la carta prepagata il Correntista sottoscrive apposito contratto che ne disciplina l'operatività.

Art. M 8) DISPOSIZIONE TRAMITE CANALI TELEMATICI

Il Correntista può disporre del proprio conto corrente anche tramite canale telematico, se ha sottoscritto il relativo contratto.

Art. M 9) PAGAMENTO UTENZE

Il Servizio consente al Correntista di effettuare presso qualsiasi sportello della Banca le operazioni di pagamento di bollette relative a consumi di acqua, luce, gas, telefono e canone TV.

Il pagamento può essere effettuato solo se la Banca ha sottoscritto una convenzione con la Società che fornisce il servizio.

Il Correntista può pagare richiedendo l'addebito in conto corrente o per cassa.

La Banca a fronte del pagamento rilascia all'utente parte della bolletta quietanzata.

Il pagamento utenza viene addebitato il giorno di esecuzione dell'operazione da parte del debitore.

Art. M 10) ADDEBITO R.I.D.

Il servizio R.I.D. è utilizzabile fino al:

- 31 gennaio 2014 per i R.I.D. ordinari e i R.I.D. veloci,
- 31 gennaio 2016, per i "R.I.D. finanziari" e per i "R.I.D. a importo fisso".

Dopo le suddette date saranno possibili solo gli addebiti diretti come previsti dal successivo art. M11).

Il servizio consente al Correntista di effettuare pagamenti in favore di una determinata Azienda che risulta creditrice nei suoi confronti, senza recarsi per ogni pagamento presso uno sportello bancario.

Per l'attivazione del servizio il Correntista deve sottoscrivere un modulo R.I.D. standard con il quale autorizza la Banca ad addebitare, con disposizione continuativa e permanente, il proprio conto corrente degli importi relativi agli ordini di incasso elettronici emessi dall'Azienda Creditrice interessata.

L'ordine vale solo nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente stesso e quindi viene eseguito salvo buon fine ("sbf").

Le autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente R.I.D. sottoscritte dal Correntista si riferiscono alle sole tipologie di R.I.D. ammesse per lo specifico correntista dalle norme di legge o dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione dell'autorizzazione permanente di addebito.

La Banca si riserva la facoltà di non dare corso alla costituzione di domiciliamenti o all'esecuzione degli addebiti qualora tali richieste si riferissero a fattispecie in contrasto con le norme sopra indicate.

Il consenso è validamente formato quando il Correntista fornisce alla Banca direttamente – con la sottoscrizione del modulo R.I.D. - o indirettamente, per il tramite di un terzo beneficiario, l'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente.

Il R.I.D. è pagabile esclusivamente tra sportelli bancari italiani e viene addebitato alla data di scadenza dell'ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo.

Debitore e creditore possono convenire un importo MARIO consentito per singolo addebito tramite R.I.D.

Il Correntista avrà facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni permanenti all'addebito in conto corrente e comunque fermo quanto previsto dalle norme di legge e dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito.

Per gli addebiti in esecuzione del servizio R.I.D. non è previsto l'invio della relativa contabile.

Informazioni necessarie per l'esecuzione dell'operazione

Affinché l'ordine di addebito venga eseguito il Correntista deve firmare l'autorizzazione RID a favore del suo creditore che per poter essere eseguito dalla Banca deve contenere:

- codice SIA (Codice identificativo univoco assegnato al creditore dalla Società Interbancaria per l'Automazione),
- tipo codice che determina la tipologia di attribuzione del codice utente,
- codice utente (codice assegnato al cliente/debitore dal beneficiario/creditore),
- IBAN debitore (International Bank Account Number codice identificativo della banca e del conto del debitore),
- cognome e nome e codice fiscale del sottoscrittore del modulo (persona autorizzata a disporre sul conto corrente di addebito) e firma del sottoscrittore stesso;
- eventuali altri dati riferiti agli ordini e previsti da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione. La Banca non assicura la corretta costituzione delle domiciliamenti o l'esecuzione dell'addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso RID o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'operazione risultasse contraria a norme operative di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Correntista.

Sospensione o revocabilità dell'autorizzazione da parte del Correntista

Il Correntista può chiedere la sospensione degli addebiti RID cosicché futuri addebiti non vengano più pagati fino ad eliminazione del blocco su richiesta del cliente medesimo (sblocco).

Fino al giorno prima della scadenza dell'addebito RID la sospensione può essere revocata tramite la riattivazione.

L'autorizzazione del Correntista può avere durata illimitata o può scadere al termine convenuto tra debitore e creditore.

In ogni caso se il creditore non esegue richieste di addebito per oltre 24 mesi, al raggiungimento del termine la Banca estingue automaticamente l'autorizzazione.

Il Correntista può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione RID; tale revoca del consenso comporta che le eventuali successive operazioni di pagamento non possano essere considerate autorizzate.

Il Correntista ha, inoltre, la facoltà di rifiutare l'esecuzione di ogni singolo addebito riferito all'autorizzazione rilasciata entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dell'ordine, mediante richiesta scritta o altro canale concordato. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione della richiesta di rifiuto dell'addebito del Correntista.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

Il Correntista prende atto che il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza dell'addebito RID.

Dal momento della scadenza dell'addebito RID decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge, purché la scadenza sia in una giornata operativa, altrimenti la data di scadenza dell'addebito viene posticipata alla prima giornata operativa successiva.

Tempi massimi di esecuzione

In conformità con le disposizioni di legge vigente, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine.

Art. M 11) ADEBITO DIRETTO - SDD

Il servizio, che prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso elettronici in euro denominati SDD ("Sepa Direct Debit"), è regolato a livello europeo.

Il servizio SDD consente al Correntista di effettuare pagamenti in favore di un determinato soggetto (Azienda) che risulti creditore nei suoi confronti, senza recarsi presso alcuno sportello bancario, ma autorizzando direttamente il creditore tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito dal creditore medesimo (mandato).

Il creditore invia le singole disposizioni di incasso tramite la sua banca alla banca del Correntista.

La Banca (banca del Correntista), salva diversa pattuizione, è estranea al rapporto di mandato all'incasso conferito dal Correntista al terzo creditore che trasmette l'ordine alla Banca medesima.

Tale mandato può riguardare una disposizione continuativa e permanente, oppure un'unica operazione.

Sono previste due tipologie di servizio:

- **SDD Core, utilizzabile dal creditore nei confronti di qualsiasi debitore;**
- **SDD B2B, utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che non rivestono la qualifica di "consumatori".**
Poiché in questa tipologia di servizio è previsto il conferimento del mandato anche alla banca del debitore, non è riconosciuto al pagatore il diritto al rimborso delle operazioni autorizzate con il suddetto mandato.

Nei confronti del Correntista debitore che rivesta la qualità di consumatore è utilizzabile il solo servizio "SDD Core". Di conseguenza, la Banca non darà corso, salve diverse pattuizioni, all'esecuzione degli addebiti, qualora gli stessi si riferissero a mandati di incasso non coerenti con la fascia di clientela del Correntista.

Per gli addebiti in esecuzione del servizio SDD non è previsto l'invio della relativa contabile.

L'addebito avviene a scadenza e nei limiti delle disponibilità del conto corrente individuato dal codice IBAN che lo identifica, per cui viene eseguito salvo buon fine ("sbf").

Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo. **Istruzioni del Correntista** Il Correntista può:

- A. stabilire un limite MARIO di importo addebitabile **o una determinata periodicità, o entrambi, prendendo atto che il servizio SDD non gestisce eventuali limitazioni di importo o di numero rate previste per una sola singola autorizzazione di addebito, ma a valere per tutte quelle relative allo stesso conto di addebito; B stabilire che, nel caso di mandato che non preveda il diritto al rimborso (ad esempio SDD B2B), sia verificata ciascuna operazione di addebito diretto e accertato, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato;**
- C bloccare o revocare totalmente o parzialmente il servizio, in qualsiasi momento, con la conseguenza che le eventuali successive operazioni di pagamento SDD **non verranno eseguite, in quanto non autorizzate, senza onere per la Banca di informare il Cliente in merito alla non esecuzione.** La revoca/blocco è parziale quando riguarda un singolo creditore o un singolo mandato;
- D autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati;**
- E entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza dell'addebito dell'ordine, rifiutare l'esecuzione di ogni singolo addebito riferito al mandato rilasciato, mediante richiesta scritta o altro canale concordato. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione della richiesta di rifiuto dell'addebito da parte del Correntista.

I punti A, B, C, D dell'elenco sopra riportato possono non essere osservati dalla Banca se sia il beneficiario sia il pagatore dell'operazione SDD non sono consumatori.

Informazioni necessarie contenute nel mandato

Il mandato SDD deve contenere i seguenti dati per poter essere eseguito dalla banca:

- IBAN (International Bank Account Number), codice identificativo univoco del debitore;
- BIC (Bank Identifier Code) codice della banca del debitore. Dopo il 1/02/2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1/02/2016 per quelle transfrontaliere le banche non possono più richiedere il BIC;
- firma del cliente debitore;
- tipologia del mandato ("mandato per addebito diretto SDD Core" o "mandato per addebito diretto SDD tra imprese"); - riferimento del mandato;
- tipo di addebito (ricorrente o singolo); - codice identificativo del creditore.

Se la Banca riceve dati IBAN o BIC errati la disposizione SDD viene rigettata.

Durata del mandato

Il mandato del Correntista può avere durata illimitata o può scadere al termine convenuto tra creditore/beneficiario e Correntista e in ogni caso se il creditore non esegue ordini di addebito per oltre 36 mesi.

Sospensione del servizio

Il Correntista può sospendere gli addebiti SDD cosicché futuri addebiti non vengano più pagati fino ad eliminazione del blocco da parte del cliente (sblocco) facendone richiesta scritta alla Banca.

Fino al giorno prima della scadenza dell'addebito SDD il correntista può chiedere - per iscritto - la revoca della sospensione e la riattivazione del servizio.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

Il Correntista prende atto che il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza dell'addebito SDD.

Dal momento della scadenza dell'addebito SDD decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge, purché la scadenza sia in una giornata operativa, altrimenti la data di scadenza dell'addebito viene posticipata alla prima giornata operativa successiva.

Tempi massimi di esecuzione

In conformità con le disposizioni di legge vigente, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine.

Art. M 12) PAGAMENTO DI RICEVUTA BANCARIA (RI.BA.)

Il pagamento mediante ricevuta bancaria (Ri.Ba) è una modalità di pagamento standardizzato in euro regolato a livello interbancario italiano.

La Banca (banca del Correntista debitore) spedisce l'avviso di scadenza Ri.Ba. all'indirizzo convenuto tra la Banca e il Correntista stesso.

Il servizio di pagamento Ri.Ba. consente al Correntista:

- il pagamento di Ri.Ba. domiciliate presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento Ri.Ba.;
- il ritiro di Ri.Ba. domiciliate presso altre Banche.

Il pagamento Ri.Ba. può essere effettuato:

- allo sportello per cassa in contanti o tramite addebito del conto corrente; - tramite canali telematici, se sottoscritto l'apposito contratto.

Gli ordini di pagamento Ri.Ba. sono eseguiti dalla Banca fermo restando la necessaria disponibilità dei fondi sul conto corrente. In caso di rifiuto di assumere l'incarico, la Banca ne dà pronta comunicazione al Correntista salvo che la comunicazione stessa sia contraria a norme di legge.

Informazioni necessarie e consenso all'esecuzione dell'ordine

Il Correntista per pagare la Ri.Ba. deve presentare alla Banca (in modalità cartacea o telematica) il relativo avviso di scadenza della Ri.Ba., dal quale risultano:

- numero identificativo; - importo e scadenza;
- altri dati identificativi dell'operazione espressi - per la tipologia di operazione richiesta - nel formato previsto da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Ri.Ba.;
- eventuali altri dati, riferiti allo specifico canale di conferimento dell'ordine e previsti - per la tipologia di pagamento richiesto - da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Ri.Ba..

La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'ordine di pagamento della Ri.Ba. sia contrario a disposizioni di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati dal Correntista.

Il consenso all'esecuzione dell'ordine impegna il Correntista, salvi i casi in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca. Il Correntista deve fornire il proprio consenso:

- per operazioni disposte allo sportello, mediante l'apposizione della firma del cliente sull'apposita distinta/ordine di pagamento; - nelle modalità indicate nell'apposito contratto, per le disposizioni impartite mediante collegamento telematico. In mancanza del consenso validamente formato l'operazione è considerata non autorizzata.

Revoca del consenso da parte del Correntista

Di norma, l'ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo intitolato "Ricezione dell'ordine da parte della Banca".

Il diritto di revoca potrà essere esercitato dal Correntista entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza della Ri.Ba., mediante richiesta scritta allo sportello dove intrattiene il rapporto o tramite altro supporto durevole previamente accettato e concordato con la Banca. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative alla revoca dell'ordine.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

L'ordine di pagamento Ri.Ba. si considera ricevuto dalla Banca nel giorno della scadenza nello stesso indicato, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia stato conferito dal Correntista entro il giorno di scadenza della Ri.Ba.;
- sia stato ricevuto dalla Banca entro il limite orario stabilito per il mezzo di conferimento utilizzato dal correntista, cosiddetto "CUT-OFF";
- vi sia la sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente, fatto salvo quanto precisato al secondo comma della lettera H). La Banca ha la facoltà di non dare corso all'esecuzione dell'ordine qualora una o più delle condizioni di cui sopra non siano rispettate dal Correntista.

La tabella degli orari limite "CUT-OFF" è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.

La richiesta scritta del Correntista alla Banca di pagare una Ri.Ba. domiciliata presso un'altra banca (cosiddetto "ritiro"), deve pervenire alla Banca stessa entro 2 giorni operativi antecedenti la scadenza.

Il pagamento avviene alla data di scadenza. Se l'incarico non va a buon fine, l'operazione viene stornata sul conto corrente del cliente debitore.

Tempi massimi di esecuzione

Il pagamento Ri.Ba. viene eseguito alla data di scadenza. In conformità con le disposizioni di legge vigenti, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla data di scadenza stessa.

Art. M 13) PAGAMENTO TRAMITE: RAV (Ruoli Mediante Avviso) - MAV (Pagamento Mediante Avviso) - Bollettino Bancario I servizi di pagamento RAV, MAV e Bollettino Bancario sono modalità di pagamento standardizzate in euro regolate a livello interbancario italiano.

I servizi sono regolati dal presente contratto e dalla legge nonché dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

Gli ordini di pagamento sono eseguiti dalla Banca fermo restando la necessaria disponibilità dei fondi sul conto corrente. **Informazioni necessarie per l'esecuzione**

Il Correntista per poter provvedere al pagamento deve presentare (allo sportello o in via telematica se sottoscritto l'apposito contratto) il modello (RAV o MAV o Bollettino Bancario) inviato dal creditore direttamente o tramite la banca del medesimo. Il modello deve contenere le seguenti informazioni:

- numero identificativo; - importo;
- altri dati identificativi dell'operazione espressi - per la tipologia di operazione richiesta - nel formato previsto da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento;
- eventuali altri dati, riferiti allo specifico canale di conferimento dell'ordine e previsti - per la tipologia di pagamento richiesto - da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'ordine di pagamento sia contrario a disposizioni di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati dal Correntista.

In caso di rifiuto di eseguire il pagamento, la Banca ne dà pronta comunicazione al Correntista salvo che la comunicazione stessa sia contraria a norme di legge. **Consenso all'esecuzione**

Il consenso all'esecuzione dell'ordine impegna il Correntista, salvi i casi in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca come indicato al paragrafo successivo.

Il Correntista deve fornire il proprio consenso nei seguenti modi:

- per operazioni disposte allo sportello, mediante l'apposizione della firma sull'apposito modello di pagamento a seconda della tipologia;
- nelle modalità indicate nell'apposito contratto, per le disposizioni impartite mediante collegamento telematico. In mancanza del consenso validamente formato l'operazione è considerata non autorizzata.

Revoca del Consenso da parte del Correntista

Di norma, l'ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo "Ricezione dell'ordine da parte della Banca".

Il Correntista ha diritto di revocare l'ordine solo nel caso di esecuzione richiesta in una data futura. Il diritto di revoca potrà essere esercitato dal Correntista entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto per l'esecuzione, mediante richiesta fornita tramite supporto durevole previamente accettato e concordato con la Banca. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative alla revoca dell'ordine.

Ricezione dell'ordine da parte della Banca

La data ricezione dell'ordine è la data in cui l'ordine di pagamento perviene alla Banca. Dal momento della ricezione di un ordine da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione.

Se l'ordine perviene alla Banca:

- in una giornata non operativa (ad esempio tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto "CUT-OFF", l'ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.

La tabella degli orari limite "CUT-OFF" è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.

Inoltre, se il Correntista richiede che l'esecuzione dell'ordine avvenga in una determinata data futura, l'ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno richiesto. Se il giorno richiesto non è un giorno operativo, l'ordine si considererà ricevuto nel primo giorno operativo successivo.

Se la data richiesta per l'esecuzione non è coerente con la data di ricezione, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso all'esecuzione, o di eseguire il pagamento alla prima giornata operativa successiva.

Tempi massimi di esecuzione

Si rinvia alla lettera J) della presente sezione.

RIEPILOGO DELLE REGOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - DLGS 231/2007 - RELATIVAMENTE AGLI ASSEGNI (IN VIGORE DAL 30 APRILE 2008)

Il DlgS 231/2007 prevede che:

1. le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE";
2. il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) – fermo restando, in sede di emissione, il limite previsto dalla normativa in vigore;
3. per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal richiedente, l'imposta di bollo prevista dal Decreto legislativo 231/2007;
4. l'apposizione della clausola 'NON TRASFERIBILE' sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per gli importi previsti dalla normativa in vigore. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario;
5. gli assegni bancari o postali emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo', 'm.m.') potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane Spa per l'incasso e non potranno pertanto circolare.

Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiali.

Si sottolinea inoltre che la Banca non rilascia moduli di assegni bancari singoli, ma solo libretti completi di 10 moduli.

Pertanto qualora il cliente, ricorrendo i presupposti di legge, abbia necessità di trarre un unico assegno libero e non intenda chiedere il rilascio di un intero libretto di assegni che comporterebbe l'addebito dell'imposta di bollo sopra indicata per tutti i 10 moduli, potrà, come alternativa, richiedere l'emissione di un assegno circolare libero, sempre nel rispetto del limite di importo previsto dalla normativa in vigore.

Naturalmente resta in facoltà della Banca la valutazione in ordine al rilascio di libretto di assegni nell'ipotesi in cui tale possibilità sia prevista dal contratto di conto corrente.

Vi chiediamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, le clausole di cui **all'Art. 1) Deposito e revoche delle firme autorizzate e dei poteri di rappresentanza, comma 2° e 3°; Art. 2) Invio di corrispondenza ed elezione di domicilio; Art. 3) Convenzione di assegno; Art. 4) Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Riba e RID) comma 2°; Art. 5) Compensazione; Art. 6) Aperture di credito - punto c) ed f); Art. 7) Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, interessi di mora, comma 2° e 3°; Art. 7 bis) Commissione per gli affidamenti e commissione istruttoria veloce per gli sconfinamenti; Art. 8) Approvazione dell'estratto conto; Art. 12) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto; Art. 14) Recesso; Art. 15) Variazione delle condizioni contrattuali; Art. 16) Ordini del Correntista; Art. 19) Utilizzabilità del conto corrente anche in valuta diversa dall'euro, comma 2°; Art. 23) Oggetto e limiti del servizio; Art. 26) Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli; Art. 33) Norme per lo sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e/o sull'Estero; Art. 35) Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali - Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale; Art. 36) Soggetti destinatari - limiti di intestazione; Art. 37) Canone mensile - limite MARIO delle agevolazioni - specifiche sulle spese; Art. 38) Tassi di interesse applicati; Art. 39) Recesso dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" o sostituzione con altra tipologia di conto; Art. I) Modifica delle condizioni relative ai servizi di pagamento; Art. J) Tempi di esecuzione degli ordini; Art. K) Durata e recesso dal contratto quadro per le operazioni di pagamento.**

DOMICILIO ELETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 9 BIS E 9 TER DELLA LEGGE 386/90, INTRODOTTI DAL DLGS 507/99, PER L'EVENTUALE INVIO DI PREAVVISO DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE A EMETTERE ASSEGNI:

ROSSI MARIO VIA PALERMO, 28 20122 MILANO PD

Il presente esemplare di contratto, firmato dalla Banca con Firma Elettronica Avanzata, viene consegnato al Cliente che ne dà apposita ricevuta nella lettera di riscontro ed accetta e prende altresì atto di quanto segue in relazione al "documento informatico":

- **il presente contratto è contenuto in un "documento informatico" che – ai fini di una completa archiviazione – comprende sia la proposta contrattuale firmata dalla Banca che l'accettazione della stessa sottoscritta dal Cliente, essendo stato concluso "per corrispondenza";**
- **la Banca appone sul suddetto "documento informatico" la propria Firma Digitale solo con finalità di sigillo a presidio dell'integrità del documento ai sensi dell'art. 24, Dlgs 7/3/2005 n° 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dell'art. 56, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013.**

Distinti saluti. firmato EURONOVATE"

Per conferma ed accettazione delle norme e condizioni sopra riportate:

ROSSIMARIO

(firma leggibile per esteso)



Per avvenuta ricezione dell'esemplare di contratto di mia/nostra spettanza, firmato dalla Banca mediante Firma Elettronica Avanzata, contenente le condizioni economiche nel Documento di Sintesi unito allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale.

ROSSIMARIO

(firma leggibile per esteso)

Approviamo specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, le clausole di cui all'Art. 1) Deposito e revoche delle firme autorizzate e dei poteri di rappresentanza, comma 2° e 3°; Art. 2) Invio di corrispondenza ed elezione di domicilio; Art. 3) Convenzione di assegno; Art. 4) Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Riba e RID) comma 2°; Art. 5) Compensazione; Art. 6) Aperture di credito - punto c) ed f); Art. 7) Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, interessi di mora, comma 2° e 3°; Art. 7 bis) Commissione per gli affidamenti e commissione istruttoria veloce per gli sconfinamenti; Art. 8) Approvazione dell'estratto conto; Art. 12) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto; Art. 14) Recesso; Art. 15) Variazione delle condizioni contrattuali; Art. 16) Ordini del Correntista; Art. 19) Utilizzabilità del conto corrente anche in valuta diversa dall'euro, comma 2°; Art. 23) Oggetto e limiti del servizio; Art. 26) Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli; Art. 33) Norme per lo sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e/o sull'Estero; Art. 35) Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali - Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale; Art. 36) Soggetti destinatari - limiti di intestazione; Art. 37) Canone mensile - limite MARIO delle agevolazioni - specifiche sulle spese; Art. 38) Tassi di interesse applicati; Art. 39) Recesso dal "CONTO SEMPREPIÙ RENDIMENTO" o sostituzione con altra tipologia di conto; Art. I) Modifica delle condizioni relative ai servizi di pagamento; Art. J) Tempi di esecuzione degli ordini; Art. K) Durata e recesso dal contratto quadro per le operazioni di pagamento.

ROSSIMARIO

(firma leggibile per esteso)

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA PER VISTO FIRMARE (o al soggetto incaricato dalla Banca alla raccolta firme)

La matricola sotto riportata corrisponde al soggetto che ha verificato la validità delle firme e che ha raccolto le medesime

Firma per validità
E000333

Firma per raccolta firma in presenza
E000333